

# GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE E PENALE NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE ITALIANO

## Problematiche penali finanziarie nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica

WEBINAR NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG  
INTECOFIN-INSUBRIA

15/09/2021

### Relatori

**Paolo Bernasconi**, Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo

**Andrea Soliani**, Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano

### Moderazione

**Paolo Gaeta**, Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

## Indice

<b>Clientela italiana sul mercato finanziario in Svizzera: casistica.</b>	3
<b>Prima parte: Il nuovo ordinamento legale del mercato finanziario svizzero</b>	
<i>a cura di Paolo Bernasconi</i>	
- Le tre leggi finanziarie generali	
- Norme svizzere sul trust	
- Norme svizzere sulla protezione dei dati	
<b>Clientela italiana sul mercato finanziario in Svizzera: casistica.</b>	61
<b>Seconda parte: Casistica nella cooperazione italo-svizzera di contrasto alla criminalità economica</b>	
<i>a cura di Paolo Bernasconi</i>	
- Accordi internazionali	
- Sequestro di beni	
- Procedura della cooperazione internazionale in materia penale	

**CLIENTELA ITALIANA SUL MERCATO FINANZIARIO IN SVIZZERA:  
CASISTICA**

Conferenza di Paolo Bernasconi (\*)  
in occasione del WEBINAR  
**"Problematiche penali finanziarie  
nella relazione con il cliente italiano e relativa casistica"**  
SECONDA PARTE – 15 settembre 2021 16.30 – 18.30  
Centro Studi Villa Negroni, Lugano-Vezia

---

S o m m a r i o

Introduzione

**PRIMA PARTE: IL NUOVO ORDINAMENTO LEGALE  
DEL MERCATO FINANZIARIO SVIZZERO**

1. Le tre leggi finanziarie generali

Tabella 589	Mercato bancario e finanziario La griglia regolamentare
Tabella 656	Norme federali sul mercato finanziario
Tabella 658	Sanzioni penali secondo la LInFi
Tabella 660	Sanzioni penali secondo la LSerFi
Tabella 661	Sanzioni penali secondo la LIsFi
Tabella 588	Regime di vigilanza sulle criptovalute

## 2. Norme svizzere sul trust

Tabella 591	Vigilanza sui trustees e sui gestori patrimoniali indipendenti
Tabella 612	Trust di diritto svizzero Perché ?
Tabella 613	Norme sul trust in diritto svizzero
Tabella 637	Trust
Tabella 638	Fondazione
Tabella 653	Condizioni di autorizzazione per trustees e per gestori patrimoniali
Tabella 654	Procedura di autorizzazione per i trustees secondo la Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi)

## 3. Norme svizzere sulla protezione dei dati

Tabella 632	GDPR: nuovi obblighi per la protezione dei dati
Tabella 604	GDPR: General Data Protection Regulation Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  Che cosa cambia per i professionisti e per le imprese?
Tabella 605	GDPR-NIS Cosa cambia per gli intermediari in Svizzera?
Tabella 607	Protezione dei dati personali in diritto svizzero
Tabella 608	Protezione dei dati (LPD) nello scambio automatico di informazioni (LSAI)
Tabella 692	Protezione legale dei dati finanziari privati di persone fisiche o giuridiche
Tabella 667	Protezione dei diritti di clienti e dipendenti nella cooperazione internazionale

**SECONDA PARTE: CASISTICA NELLA COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA DI  
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA**

1. Accordi internazionali

Tabella 675	Accordi internazionali di cooperazione fra le autorità
Tabella 276	Estensione della cooperazione internazionale in materia penale-fiscale
Tabella 275	Differenze tra la cooperazione internazionale in materia penale e la cooperazione in materia amministrativa fiscale
Tabella 230	Cooperazione internazionale fra autorità antiriciclaggio
Tabella 325	Cascata di segnalazioni conseguenti a rogatoria internazionale bancaria
Tabella 371	Scambio internazionale di informazioni fra autorità antiriciclaggio

2. Sequestro di beni

Tabella 416	Criminalità economica Minacce per la Svizzera
Tabella 420	Criminalità economica I principali reati
Tabella 529	Provvedimenti conservativi a tutela del patrimonio successorale in diritto svizzero
Tabella 533	Competenza giurisdizionale italo-svizzera in materia successorale sottoposta al diritto civile
Tabella 253	Strumenti legali di protezione del danneggiato da reati patrimoniali
Tabella 670	Schema di truffa informatica FOVI (Faux ordre de virement international) B.E.C. (Business Email Compromise)
Tabella 600	Criminalità informatica Fonti di informazione
Tabella 599	Cooperazione internazionale nell'interesse di un procedimento penale per reati informatici

### 3. Procedura della cooperazione internazionale in materia penale

Tabella 389	Procedura di sigillo di carte, di registrazioni e di oggetti nel procedimento penale giudiziario e amministrativo
Tabella 362	Levata dei sigilli nei procedimenti penali e rogatoriali
Tabella 390	Sorveglianza delle relazioni bancarie secondo il Codice di procedura penale

**NOTA BENE:** per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su [www.pblaw.ch](http://www.pblaw.ch)

## **PRIMA PARTE: IL NUOVO ORDINAMENTO LEGALE DEL MERCATO FINANZIARIO SVIZZERO**

### **1. Le tre leggi finanziarie generali**



## **NORME FEDERALI SUL MERCATO FINANZIARIO**

1. **Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati**  
(Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)  
In vigore dal 1. gennaio 2016
2. **Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati**  
(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)  
In vigore dal 1. gennaio 2016
3. **Legge federale sui servizi finanziari**  
(Legge sui servizi finanziari, LSerFi)  
Entrata in vigore il 1. gennaio 2020
4. **Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)**  
Entrata in vigore il 1. gennaio 2020
5. **Legge federale sugli istituti finanziari**  
(Legge sugli istituti finanziari, LIsFi)  
Entrata in vigore il 1. gennaio 2020
6. **Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi)**  
Entrata in vigore il 1. gennaio 2020
7. **Ordinanza sugli Organismi di vigilanza (OOV).**  
Entrata in vigore il 1. gennaio 2020

Rapporto esplicativo del Dipartimento federale delle finanze per l'avvio della procedura di consultazione, del 24 ottobre 2018 riguardo all' Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), all'Ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e all'Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV).

L'elenco degli organi di mediazione previsti dagli artt. 74 segg. LSerFi è pubblicato dal Dipartimento federale delle finanze.

**SANZIONI PENALI SECONDO LA LInFi  
(Legge sulle infrastrutture finanziarie)  
e il comportamento sul mercato del commercio di  
valori mobiliari e di derivati del 19.06.2015 (in  
vigore dal 1.1.2016)**

---

Capitolo 1: Disposizioni penali

**Art. 147 Violazione del segreto professionale**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a.  
rivela un segreto che gli è stato confidato o di cui ha avuto notizia nella sua qualità di organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un'infrastruttura del mercato finanziario;
- b.  
tenta di istigare a tale violazione del segreto professionale;
- c.  
rivela a un'altra persona il segreto che gli è stato rivelato in violazione della lettera a oppure lo sfrutta per sé stesso o per altri.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c.

<sup>3</sup> Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>4</sup> La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

**Art. 148 Violazione di disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione**

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a.  
viola la disposizione sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 16);
- b.  
non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 9 e 17, non le presenta oppure le presenta con indicazioni inesatte o in ritardo.

**Art. 149 Violazione di obblighi di registrazione e di comunicazione**

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a.  
viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 38;
- b.  
viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 39.

**Art. 150 Violazione di obblighi concernenti il commercio di derivati**

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a.  
l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 97;
- b.  
l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104;
- c.  
gli obblighi di riduzione del rischio di cui agli articoli 107-110;
- d.  
l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 112.

**Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione**

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

- a.  
viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 120 o 121;
- b.  
omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l'acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

### **Art. 152 Violazione dell'obbligo di presentare un'offerta**

È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque, intenzionalmente, non dà seguito all'obbligo di presentare un'offerta (art. 135) stabilito in una decisione passata in giudicato.

### **Art. 153 Violazione degli obblighi da parte della società bersaglio**

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.

omette di presentare ai detentori di titoli di partecipazione il parere prescritto relativo a un'offerta o non lo pubblica (art. 132 cpv. 1);

b.

fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 132 cpv. 1).

<sup>2</sup> Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

### **Art. 154 Sfruttamento di informazioni privilegiate**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l'emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

a.

sfruttando un'informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;

b.

comunicando ad altri un'informazione privilegiata;

c.

sfruttando un'informazione privilegiata per raccomandare ad altri l'acquisto o l'alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l'impiego di derivati relativi a tali valori.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

<sup>3</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è

procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

<sup>4</sup> È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1-3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un'informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.

### **Art. 155 Manipolazione dei corsi**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intento di influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera, per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale:

- a.  
diffonde in malafede informazioni false o fuorvianti;
- b.  
effettua acquisti e vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone agenti di concerto a tal fine.

<sup>2</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

### **Art. 156 Competenza**

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità degli articoli 154 e 155 competono alla giurisdizione federale. La delega della competenza in materia di perseguimento e giudizio alle autorità cantonali è esclusa.

<sup>2</sup> Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità dell'articolo 147 competono ai Cantoni.

## **SANZIONI PENALI SECONDO LA LSerFi (Legge federale sui servizi finanziari) in vigore dal 1.1.2020**

---

### **Titolo settimo: Disposizioni penali**

#### **Art. 89 Violazione delle norme di comportamento**

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. nell'adempimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
- b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di cui agli articoli 10–14;
- c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui all'articolo 26.

#### **Art. 90 Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti e ai fogli informativi di base**

1 È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
- b. non pubblica al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo.

2 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non mette a disposizione il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto. L sui servizi finanziari FF 2018

#### **Art. 91 Offerta illecita di strumenti finanziari**

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. offre prodotti strutturati a clienti privati senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 70;
- b. costituisce un portafoglio collettivo interno senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 71.

#### **Art. 92 Eccezioni**

Gli articoli 89–91 non si applicano agli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 LFINMA39 e alle persone che esercitano un'attività per loro conto.

## **SANZIONI PENALI SECONDO LA LISFi (Legge sugli istituti finanziari) in vigore dal 1.1.2020**

---

### **Sezione 2: Disposizioni penali**

#### **Art. 69 Violazione del segreto professionale**

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un istituto finanziario;

b. tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capo-verso 1 lettera a o c.

3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità.

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni competono ai Cantoni.

#### **Art. 70 Violazione delle disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione**

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola le disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 13);

b. non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15 oppure le effettua con indicazioni inesatte o in ritardo.

#### **Art. 71 Violazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione**


È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 50;

b. viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51.

## REGIME DI VIGILANZA SULLE CRIPTOVALUTE (\*)

*"Non è come una moneta, ma è come un valore patrimoniale"*



Legenda sulla pagina seguente

(\*) Le medesime regole (salvo minime eccezioni) si applicano anche ai *token*, così come definiti dalla FINMA nella Guida Pratica del 16.02.2018


LEGENDA:

1. Nessuna vigilanza, né obbligo di autorizzazione, salvo il rischio di punibilità per riciclaggio in caso di accettazione del provento di crimine o di infrazione fiscale aggravata effettuato in criptovalute (art. 305bis CP)
2. Idem come sopra alla nota 1, oltre agli obblighi di identificazione e di diligenza previsti dall'art. 8a LRD
3. Vigilanza globale come quella sulle banche, cfr. Rapporto annuale della FINMA, 2013, pag. 83
4. Cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 4/2017 del 29 settembre 2017, Guida pratica FINMA del 16.02.2018 per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle *Initial Coin Offering* (ICO) (offerte iniziali pubbliche di acquisto).
5. Vigilanza antiriciclaggio da parte della FINMA oppure alternativamente da parte di un organismo antiriciclaggio (OAD), in base all'art. 14 LRD.
6. Nella misura in cui esercitano professionalmente una delle attività (custodia, gestione, commerci e simili) elencate dall'art. 2 cpv. 3 LRD nella misura in cui si riferiscono a criptovalute. Per contro, la LInfraFin non entra in linea di conto fintanto che questi sistemi di pagamento non acquistano rilevanza sistemica (cfr. Bärtschi/Meisser, Virtuelle Währungen aus Finanzmarkt- und zivilrechtlicher Sicht, in: ZIK, Band Nr. 61, pag. 122.

**PRIMA PARTE: IL NUOVO ORDINAMENTO LEGALE  
DEL MERCATO FINANZIARIO SVIZZERO**

**2. Norme svizzere sul trust**

## VIGILANZA SUI TRUSTEES E SUI GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI



- LRD (1998): Legge sul riciclaggio di denaro
- LInFi (2016): Legge sull'infrastruttura finanziaria
- LisFi (2020): Legge federale sugli istituti finanziari
- LSerFi (2020): Legge sui servizi finanziari
- OOV (2020): Ordinanza sugli Organismi di vigilanza

Nota Bene: la Legge cantonale ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario viene modificata tenendo conto delle novità di diritto federale in vigore dal 1.1.2020

## TRUST DI DIRITTO SVIZZERO PERCHÉ ?

### TRUST

#### di diritto estero con sede all'estero

(UK, Jersey, Isle of Man, S. Marino,  
Liechtenstein, ecc.)



#### Annessi:

1. Atti parlamentari svizzeri a favore dell'introduzione del Trust di diritto svizzero
2. Comunicato della Commissione giuridica del Consiglio degli Stati datato 26.04.2018
3. "I trust vanno inseriti nel diritto rossocrociato", estratto dal Corriere del Ticino del 14.03.2019

Cfr. Paolo BERNASCONI, Trust e fondazioni di famiglia: novità dalla Svizzera, in: Trusts e attività fiduciarie, Rivista bimestrale, Collana "Quaderni" n. 13/2018 - Studi sul Trust, p. 153-179;

"Es ist Zeit für einen Schweizer Trust", NZZ 20.04.2018;

FISCHER/PETER, Nachlassplanung - Der Trust ist keine gute Lösung für die Schweiz, NZZ 24.05.2018.

## INIZIATIVE PARLAMENTARI SVIZZERE A FAVORE DELL'INTRODUZIONE DEL TRUST DI DIRITTO SVIZZERO

---

1. Malgrado l'amplissima diffusione del trust sul territorio svizzero, da parte di cittadini svizzeri oppure stranieri residenti in Svizzera oppure residenti all'estero, l'ordinamento giuridico svizzero ancora non prevede un trust disciplinato dal diritto svizzero, ossia un cosiddetto trust di diritto interno.
2. Pertanto, numerosi parlamentari svizzeri hanno stimolato il Consiglio federale svizzero affinché finalmente venissero varate norme di diritto interno<sup>1</sup>. Anche il Postulato N. 15.3098 del Gruppo liberale radicale, avviato su iniziativa del deputato Giovanni Merlini si scontrò con il diniego da parte del Consiglio federale, che venne espresso da parte del capo del Dipartimento delle finanze, Ueli Maurer, in occasione della discussione davanti al Consiglio nazionale, in data 27 febbraio 2017. Il Consiglio federale concludeva raccomandando di respingere il Postulato, motivando nel senso che proprio negli ultimi anni, la tendenza nei confronti di una maggiore trasparenza si era rafforzata specialmente in conseguenza delle iniziative adottate da parte del Groupe d'Action Financière (GAFI), del G20 e dell'OCSE. Ciò malgrado, sorprendentemente, il Consiglio Nazionale accettò il Postulato Merlini con 123 voti favorevoli, 67 voti contrari e 2 astensioni. Il 13.03.2019 il Consiglio Nazionale approvò anche una mozione in tal senso. Di conseguenza, il Consiglio federale dovrà presentare al Parlamento svizzero un rapporto nel quale descrivere le possibilità legislative per procedere all'introduzione del trust di diritto interno.
3. Il Consiglio Nazionale aveva così riconosciuto che la motivazione del Consiglio federale si fondava esclusivamente su quella utilizzazione che, purtroppo, sulla piazza bancaria svizzera, aveva snaturato il trust (come pure le fondazioni di famiglia del Liechtenstein e del Panama) prevalentemente a scopo di evasione fiscale. Infatti, specialmente dal 1 luglio 2005 quando entrò in vigore in diritto svizzero l'obbligo di prelevare l'euroritenuta a seguito della ratifica dell'Accordo fra la Svizzera e l'Unione Europea riguardo all'imposizione del reddito da capitale, furono numerose le banche e le società fiduciarie a raccomandare a migliaia di propri clienti di eludere il prelievo dell'euroritenuta facendo capo all'interposizione di società, fondazioni di famiglia, Anstalten del Liechtenstein ed anche trust, trapassando a conti intestati a queste entità i propri patrimoni che si trovavano depositati su conti intestati alle persone fisiche. La motivazione del Consiglio federale misconosceva quindi gli scopi perfettamente legittimi perseguiti storicamente grazie all'istituzione del trust non soltanto a scopo successorale bensì anche per il raggiungimento di tutti gli altri numerosi scopi ai quali centinaia di migliaia di persone hanno fatto capo per anni in tutto il mondo.
4. Anche in Svizzera i mulini della democrazia parlamentare lavorano lentamente, per cui ci si dovrà attendere il decorso di qualche anno. Ma però, almeno, questa volta, i binari sono stati posati nel modo corretto.

---

<sup>1</sup> Cfr. fra gli altri, sempre a livello delle Camere federali svizzere, la Mozione Suter 03.3233, l'Interpellanza Leutenegger 04.3570, il Postulato Moret 10.3332, l'iniziativa parlamentare Regazzi 16.488.



15.3098 Postulato

## Esame dell'opportunità di una normativa in materia di trusts

Depositato da: Gruppo liberale radicale  
Portavoce: Merlini Giovanni  
Gruppo liberale radicale  
PLR.I Liberali Radicali  
Data del deposito: 11.03.2015  
Depositato in: Consiglio nazionale  
Stato delle deliberazioni: Adottato

### Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, nell'ambito del suo prossimo rapporto sugli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, l'opportunità di adottare l'istituto giuridico del trust nel diritto privato svizzero e di adeguare i regimi fiscali applicabili.

### Motivazione

Nel parere del 26 maggio 2010 sul postulato Moret 10.3332, il Consiglio federale si era impegnato ad esaminare – una volta condotta a termine la revisione del diritto delle fondazioni – "le questioni ancora in sospeso in merito alla regolamentazione dei trust nel diritto svizzero in base ai risultati dei lavori di revisione". L'esame si rivela oggi ancora più urgente, considerate le profonde trasformazioni che sta vivendo l'industria finanziaria svizzera, alla luce dell'inasprimento della concorrenza internazionale e delle difficoltà riguardanti l'accesso ai mercati finanziari europei. Anche l'adozione, da parte del nostro Paese, dello standard dell'articolo 26 del modello OCSE in materia di scambio di informazioni con le autorità fiscali estere nel contesto della collaborazione internazionale, comporta almeno a breve e medio termine la perdita di un notevole vantaggio competitivo per la nostra piazza finanziaria. Merita pertanto di essere esaminata attentamente l'eventuale adozione dell'istituto giuridico del trust nel diritto privato svizzero (CCS o CO), valutando il relativo adeguamento del diritto delle fondazioni e dei regimi fiscali a loro applicabili o una revisione del diritto del mandato e dei negozi fiduciari. Il trust gode infatti di sempre maggiore apprezzamento quale strumento affidabile di pianificazione successoria e di conservazione di patrimoni importanti, e ciò non solo nei Paesi anglosassoni con tradizione di common law, bensì pure in molti altri Stati, segnatamente in quelli che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, ratificata dalla Svizzera in data 26 aprile 2007 e qui in vigore dal 1° luglio 2007. La possibilità di costituire nuovi trusts nel nostro Paese, come proposto dal professor Luc Thévénoz (già membro della CFB) nel suo rapporto del 2001 voluto dal Consiglio federale, gioverebbe alla piazza finanziaria svizzera offrendole un importante strumento supplementare per poter competere ad armi pari con altre piazze come Londra, Lussemburgo, Singapore, ecc.

### Parere del Consiglio federale del 08.05.2015

Prima di tutto occorre constatare che in Svizzera i trust stranieri sono riconosciuti conformemente alla Convenzione dell'Aja menzionata nella motivazione. In precedenza i trust erano prevalentemente inclusi negli articoli 150 e seguenti della legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291), il che implicava fondamentalmente un ampio riconoscimento. In altri termini una banca svizzera può costituire trust di diritto straniero per i suoi clienti svizzeri rispettando i requisiti formali vigenti in base al diritto scelto. La legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro e tributaria vale anche per i trust costituiti secondo il diritto straniero.

Il Consiglio federale si è occupato l'ultima volta nel suo rapporto 13.061 del 3 luglio 2013 concernente lo stralcio della mozione del gruppo PPD-PEV-glp 09.3147, "Segreto bancario. Parità di condizioni", della questione a sapere se fosse necessario procedere a revisioni della legge per ottenere una protezione adeguata della sfera privata dei clienti bancari e un rafforzamento della competitività della piazza finanziaria svizzera e se a tal fine la Svizzera dovesse orientarsi tra l'altro ai trust angloamericani. Dal rapporto è emersa



una risposta negativa. Gli standard internazionali del GAFI per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quelli del Forum globale sullo scambio di informazioni in materia fiscale esigevano in particolare dagli intermediari finanziari l'identificazione degli aventi economicamente diritto o dei beneficiari di patrimoni di strutture giuridiche, tra le quali si annoverano anche i trust. La protezione della sfera privata ne risulterebbe in un certo modo limitata. Dal momento che la Svizzera si è impegnata a osservare i suindicati standard, l'introduzione dell'istituto giuridico del trust non modifica nulla alla protezione della sfera privata.

Il rapporto spiega inoltre che il GAFI e il Forum globale eseguono valutazioni tra pari. In caso di non conformità agli standard, vengono formulate raccomandazioni e viene assicurato un monitoraggio ("follow up") affinché gli Stati diano piena attuazione alle raccomandazioni. In tal modo le valutazioni tra pari hanno garantito il rispetto delle norme internazionali a livello mondiale. L'introduzione in Svizzera di strutture con l'obiettivo dichiarato di occultare l'identità degli aventi economicamente diritto sarebbe pertanto in contraddizione con gli attuali sviluppi internazionali, volti ad assicurare una maggiore trasparenza. Inoltre, l'introduzione di simili strutture sarebbe in contrasto con la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari, finalizzata tra l'altro a garantire l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Sulla base di queste spiegazioni il Consiglio federale ha raccomandato di rinunciare all'introduzione di modifiche legislative.

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di creare un omologo svizzero al trust dei Paesi con tradizione di common law anche nell'ambito del rapporto 13.021, "Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera", del 27 febbraio 2013 a sostegno dello stralcio dal ruolo della mozione Luginbühl 09.3344 del 20 marzo 2009, il cui oggetto principale era l'esame della necessità di modificare il diritto delle fondazioni. La questione concreta era se all'uso diffuso in Svizzera degli "strumenti esteri", tra cui le fondazioni del Liechtenstein e i trust, si dovesse rispondere con un ampliamento dell'istituto giuridico svizzero della fondazione di famiglia. Nel rapporto il Consiglio federale nega l'esigenza di intervenire in materia legislativa.

Dalla pubblicazione dei rapporti 13.061 e 13.021 la tendenza alla trasparenza si è ulteriormente rafforzata. Il Consiglio federale non intravede dunque motivi di valutare la situazione diversamente da quanto fatto due anni fa. Nel suo prossimo rapporto sugli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari desidera quindi rinunciare a esaminare nuovamente l'opportunità di introduzione dell'istituto giuridico del trust nel diritto svizzero.

## **Proposta del Consiglio federale del 08.05.2015**

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

### **Cronologia**

27.02.2017      Consiglio nazionale  
Adozione

### **Competenze**

#### **Autorità competente**

Dipartimento delle Finanze (DFF)

### **Altre informazioni**

#### **Camera prioritaria**

Consiglio nazionale

### **Link**

#### **Altri documenti**

[Bollettino ufficiale](#) | [Votazioni CN](#)





16.488 Iniziativa parlamentare

## Introdurre l'istituto del trust nella legislazione Svizzera

Depositato da: Regazzi Fabio  
Gruppo PPD  
Partito popolare democratico svizzero



Data del deposito: 13.12.2016  
Depositato in: Consiglio nazionale  
Stato delle deliberazioni: Vi è stato dato seguito

### Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Formulata come proposta generica chiedo che vengano create le basi legali per l'introduzione nel nostro Codice delle obbligazioni o Codice Civile dell'istituto del trust.

### Motivazione

Il trust (letteralmente fiducia, concettualmente traducibile con affido) è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, basato quindi più sulla giurisprudenza che non su leggi e atti normativi. Consiste in rapporti giuridici istituiti da un disponente (il settlor o grantor) con atto fra vivi o mortis causa, con cui si pongono dei beni sotto il controllo di un fiduciario (il trustee) che si occuperà dell'amministrazione nell'interesse di uno o più beneficiari oppure per un fine determinato. Si può prevedere la figura di un guardiano (il garante o protector) che veglia sull'attività del fiduciario.

Il disponente trasferisce in base ad un patto di fiducia l'istituzione dei beni al trustee che, pur non diventandone il proprietario, li amministra nell'interesse dei beneficiari nei limiti di quanto stabilito nell'atto costitutivo. Il trust, a differenza delle fondazioni, non acquisisce personalità giuridica, ma i beni costituiscono una massa distinta non facente parte del patrimonio del trustee.

Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l'esistenza del trust.

L'atto istitutivo (trust deed) prevede generalmente un contratto in forma scritta semplice che deve essere sottoscritto dal disponente e di norma dal fiduciario. A dipendenza delle esigenze formali il documento può venire autenticato da un notaio o redatto in forma di atto pubblico.

Il contratto indica generalmente le generalità del disponente, del fiduciario e se il caso del garante, contiene un nome che contraddistingua il trust, il riferimento alla legge applicabile, i compiti di trustee e protector, la determinazione dei beneficiari, dello scopo e dei beni del trust come pure indicazioni sulla sua fine.

Tramite la lettera degli intenti (letter of wishes) il disponente comunica al trustee i suoi desideri e le sue disposizioni in modo non vincolante dal punto di vista legale.

Non esiste un rigido e unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi a dipendenza degli obiettivi posti e in base all'ambito considerato ci possono essere diverse classificazioni. Esistono quindi i trust revocabili, irrevocabili discrezionali, irrevocabili a interesse fisso, autodichiarati, commerciali, immobiliari, di scopo, testamentari o mortis causa, di famiglia, ecc.

Tra i principali motivi per l'utilizzo dei trust vi sono per esempio:

1. La protezione dei beni, che posti in tali strutture sono al riparo da eventi pregiudizievoli legati alle singole



persone (p. es. separazione di patrimonio personale da patrimonio aziendale o protezione da comportamenti personali avventati come gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).

2. Riservatezza: le disposizioni possono essere riservate e quindi accessibili solo ad un limitato numero di persone.
3. Tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili.
4. Tutela nel passaggio generazionale.
5. Beneficenza.
6. Forme di investimenti e pensionistiche.

In alcuni Paesi come Nuova Zelanda, Bermuda o Antigua i trust sono strumenti di ottimizzazione fiscale pure per cittadini esteri che riescono a beneficiare della particolare legislazione fiscale locale.

Attualmente in Svizzera i trust vengono utilizzati facendo riferimento alle norme di diritto civile di altre nazioni, perché quello svizzero non contempla tale istituto. L'Assemblea federale ha adottato la Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento (RS 0.221.371) conclusa all'Aia il 1° luglio 1985, che è entrata in vigore nel nostro Paese il 1° luglio 2007. Essa permette il riconoscimento da un punto di vista civilistico di trust stranieri sulla base di norme approvate internazionalmente e prevede che essi siano regolabili dalla legge scelta dal disponente. Qualora un cittadino svizzero volesse porre i propri beni in una simile struttura, dovrà quindi riferirsi a un diritto estero non necessariamente facilmente accessibile/comprendibile.

La lacuna normativa in Svizzera è relativa prevalentemente al diritto civile, perché in altri ambiti la problematica è già stata regolata. L'Amministrazione federale delle contribuzioni applica chiare regole riferendosi alla circolare n. 30 della Conferenza svizzera delle imposte emessa il 22 agosto 2007 relativa all'imposizione dei trust. Il trattamento fiscale nel nostro Paese fa riferimento al diritto fiscale svizzero e per questo motivo non sono da considerare uno strumento di ottimizzazione fiscale.

I trust sono da considerare come un prodotto di successo di esportazione dei paesi anglosassoni verso altre nazioni. Spesso, come per esempio in Italia, Germania, Austria, Liechtenstein sono stati recepiti tramite l'adesione alla Convenzione dell'Aia senza prevedere norme proprie di diritto civile interno. Generalmente si è regolato il trattamento fiscale prevedendo precisi criteri di tassazione come una tassazione per trasparenza o l'equiparazione alle fondazioni.

Altri paesi al momento della ratifica della Convenzione hanno colto l'occasione per apportare alcune modifiche nel proprio diritto interno. Per esempio l'Olanda ha codificato le Dutch Conflicts Rules on trust sancendo la possibilità di istituire trust interni, mentre il Lussemburgo nel 2003 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del contratto fiduciario di diritto interno nel quale si possono riconoscere i caratteri distintivi del trust.

Il Codice civile francese prevede dal 2007 agli articoli 2011–2028 un'esplicita formulazione dei trust (tradotto con la parola Fiducie) che nel diritto svizzero potrebbero trovare posto nel Codice delle obbligazioni (CO) tra le varie forme di contratto. Il Registro nazionale francese in cui sono iscritti obbligatoriamente i trust è da considerare uno strumento di controllo importante pure da un punto di vista fiscale.

Riassumendo, ci sono diversi motivi che giustificano l'adozione dell'istituto del trust nel diritto civile svizzero. In effetti, apportando le dovute modifiche nel CO o CC svizzero:

1. si metterebbe a disposizione dei cittadini uno strumento che fa riferimento all'ordinamento giuridico del nostro Paese, di più facile accesso e comprensione;
2. si potrebbe fare chiarezza tramite un'opportuna regolamentazione civilistica in merito ai tipi di trust accettati nel nostro Paese aumentando la trasparenza e la certezza del diritto;
3. si aprirebbero nuove opportunità di lavoro per i professionisti svizzeri che si occuperebbero della consulenza, dell'istituzione e della gestione della struttura e del suo patrimonio.

La presente iniziativa viene formulata in forma generica. In caso di accettazione la commissione del Consiglio nazionale verrà in seguito incaricata, eventualmente avvalendosi della collaborazione del dipartimento competente, di elaborare un progetto di modifica legislativa che preveda l'introduzione dell'istituto del trust.



## Cronologia

- 20.10.2017 Commissione degli affari giuridici CN  
È dato seguito
- 26.04.2018 Commissione degli affari giuridici CS  
Adesione

## Competenze

### Commissioni interessate

- Commissione degli affari giuridici CN (CAG-CN)  
Commissione degli affari giuridici CS (CAG-CS)

### Autorità competente

Parlamento (Parl)

## Altre informazioni

### Camera prioritaria

Consiglio nazionale

### Cofirmatari (40)

Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Amherd Viola, Ammann Thomas, Barazzone Guillaume, Bigler Hans-Ulrich, Brand Heinz, Bulliard-Marbach Christine, Burkart Thierry, Buttet Yannick, Béglé Claude, Cassis Ignazio, Chiesa Marco, Dobler Marcel, Egloff Hans, Feller Olivier, Gmür-Schönenberger Andrea, Grunder Hans, Gschwind Jean-Paul, Hess Hermann, Hurter Thomas, Landolt Martin, Lüscher Christian, Matter Thomas, Merlini Giovanni, Müller Thomas, Pantani Roberta, Pezzatti Bruno, Pfister Gerhard, Portmann Hans-Peter, Quadri Lorenzo, Rickli Natalie, Rime Jean-François, Romano Marco, Rutz Gregor, Schilliger Peter, Schneider-Schneiter Elisabeth, Vitali Albert, Vogler Karl, Wasserfallen Christian

## Link



**Comunicato della commissione giuridica del Consiglio degli Stati  
datato 27 aprile 2018**

---

**Sì a un trust svizzero**

Come la sua omologa del Consiglio nazionale, anche la CAG-S sostiene l'introduzione dell'istituto giuridico del trust nella legislazione svizzera. Ha pertanto approvato, con 6 voti contro 3 e 1 astensione un'iniziativa parlamentare in tal senso depositata in Consiglio nazionale (16.488 n. Iv. Pa. Regazzi. Introdurre l'istituto del trust nella legislazione Svizzera). Ciononostante la Commissione ritiene che i lavori legislativi necessari a questo scopo siano in primo luogo di competenza del Consiglio federale; per questo motivo ha deciso, con 7 voti contro 1 e 1 astensione, di presentare una mozione commissionale con cui incarica l'Esecutivo di elaborare un avamprogetto in tal senso (18.3383).

## **CORRIERE DEL TICINO**

### Camere I trust vanno inseriti nel diritto rossocrociato

Anche la Svizzera dovrebbe introdurre nel proprio sistema giuridico la forma del «trust» diffusa nei Paesi anglosassoni mediante una modifica del Codice delle obbligazioni o del Codice civile. Ne è convinto il Consiglio nazionale che ha adottato una mozione in tal senso per 123 voti contro 58, nonostante il parere contrario del Consiglio federale. L'oggetto era già stato adottato dagli Stati.


Secondo il consigliere federale Ueli Maurer e altri oratori, la mozione è superflua, dal momento che il Governo sta già studiando questa possibilità in risposta ad un postulato presentato da Giovanni Merlini (PLR). Al momento, se un cittadino svizzero vuole piazzare i propri beni in un trust deve farlo riferendosi al diritto estero. A differenza di una fondazione, il trust non ha personalità giuridica. I patrimoni in questione costituiscono una massa distinta.

La modifica di legge perseguita dal Parlamento dovrebbe determinare i tipi di trust ammessi e consentirebbe di aprire nuove prospettive di lavoro a coloro che potrebbero essere interessati ad aprire dei trust oppure ad amministrarli.

Il PLR ticinese scrive in un comunicato che «dopo gli Stati anche il Consiglio nazionale ha approvato oggi (ieri, n.d.r.) la mozione per l'introduzione dell'istituto giuridico del trust nell'ordinamento svizzero, coronando così gli sforzi che negli ultimi anni il consigliere nazionale PLR Giovanni Merlini (con un postulato) e il collega Fabio Regazzi (con un'iniziativa parlamentare generica) hanno congiuntamente dedicato a questo scopo». Secondo il partito, per la nostra piazza finanziaria si tratta di eliminare un importante svantaggio competitivo rispetto ad altre piazze europee ed è quindi «un segnale concreto a favore dell'intero settore». Dal canto suo Merlini afferma che si tratta di «un importante istituto giuridico che favorirà la nostra piazza finanziaria».

Corriere del Ticino, 14 marzo 2019, pag. 8

## NORME SUL TRUST IN DIRITTO SVIZZERO



### Legenda:

AFC:	Amministrazione federale delle contribuzioni
CDB:	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
CF:	Consiglio Federale
LEF:	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
LIsFi:	Legge federale sugli istituti finanziari (entrata in vigore prevista per il 1.1.2020)
LRD:	Legge sul riciclaggio di denaro
OIsFi:	Ordinanza sugli istituti finanziari del 6.11.2019 in vigore dal 1.1.2020
ORD-FINMA:	Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro
OSAIn:	Ordinanza del Consiglio federale di applicazione della Legge federale sullo scambio automatico di informazioni (LSAI)

- Allegati:
- art. 64 ORD-FINMA
  - art. 2 cpv.1 lett. LRD c) secondo il Messaggio del Consiglio federale del 26.6.2019
  - art. 284a, 284b LEF

Cfr. PAOLO BERNASCONI

- Trust e fondazioni di famiglia: novità dalla Svizzera, in: Trusts e attività fiduciarie, Rivista bimestrale, Collana "Quaderni" n. 13 - Studi sul Trust, p. 153-179.
- Obblighi del trustee in diritto svizzero: novità legali e giurisprudenziali, in: Atti del Congresso del Ventennale dell'Associazione "Il trust in Italia", 10-11 maggio 2019 (in stampa).

**RS 955.033.0****Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro  
(ORD-FINMA)****Art. 64** Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

- 1 Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate, l'IFDS richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:
  - a. il fondatore effettivo;
  - b. i trustee;
  - c. i curatori, i protettori eventuali e le persone incaricate di funzioni analoghe;
  - d. i beneficiari nominativamente indicati;
  - e. nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;
  - f. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
  - g. nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.
- 2 Alle società con un funzionamento analogo a unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali organizzate si applica per analogia il capoverso 1.
- 3 Un IFDS che avvia una relazione d'affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell'intermediario finanziario, della controparte o del partner della transazione.

**Legge federale  
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il  
finanziamento del terrorismo  
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

Modifica del ...

*Art. 2 cpv. 1 lett. c*

1 La presente legge si applica:

c. alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o esercitano per conto di terzi una o più delle seguenti attività (consulenti):

1. costituire, gestire o amministrare:
  - società con sede all'estero,
  - società di domicilio con sede in Svizzera,
  - trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento,
2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1,
3. acquistare o vendere società di cui al numero 1,
4. mettere a disposizione un indirizzo o dei locali che serviranno da sede a una società o a un trust di cui al numero 1,
5. esercitare la funzione di azionista fiduciario, o aiutare un'altra persona a esercitare questa funzione nel caso di società con sede all'estero.


## **Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)**

### **Art. 284a**

- 1 L'esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP dev'essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.
- 2 Il luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell'amministrazione non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.
- 3 L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.


### **Art. 284b**

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.




3. I beneficiari possono essere indicati

- a) se si tratta di un trust non discrezionale, in numero determinato e per nome e cognome
- b) se si tratta di un trust discrezionale, per classi di persone, p. es., il coniuge e tutti i discendenti del signor X / della signora Z, oppure gli istituti di beneficenza che si occupano di attività filantropiche, oppure culturali oppure sportive



1. Di regola vengono designati come Primi beneficiari i fondatori della Fondazione, solitamente i genitori capostipiti di un nucleo familiare. Possono essere designati anche dei Secondi Beneficiari che subentrano al decesso dei Primi Beneficiari; di solito si tratta dei figli dei fondatori e Primi Beneficiari. Possono essere designati anche i Terzi Beneficiari, che subentrano ai Secondi Beneficiari al decesso di questi ultimi; di solito si tratta dei nipoti dei fondatori e capostipiti.

## CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE PER TRUSTEES E PER GESTORI PATRIMONIALI



**Legenda:**

- LisFi: Legge federale sugli istituti finanziari
- LSerFi: Legge federale sui servizi finanziari
- OlsFi: Ordinanza di applicazione della LisFi
- OOV: Ordinanza sugli Organismi di vigilanza

Per la casistica cfr. la pagina seguente

**ASSOGGETTAMENTO DEI TRUSTEE ALLA LEGISLAZIONE FEDERALE  
CASISTICA**

---

**Co-trustee:** siccome esercita le medesime funzioni del trustee, è sottoposto alla legislazione federale


**Co-trustee con sede all'estero:**

siccome condivide le funzioni del co-trustee con sede in Svizzera anche il co-trustee con sede all'estero è sottoposto ai requisiti e agli obblighi della legislazione federale

**Protector:** la legislazione federale prevede requisiti e obblighi esclusivamente nei confronti del trustee. Il Protector non è menzionato da nessuna norma federale

**Trust company:** i requisiti e gli obblighi previsti per il trustee si applicano per le persone che svolgono funzioni di responsabilità all'interno della trust company

**PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER I TRUSTEES  
SECONDO LA LEGGE FEDERALE SUGLI ISTITUTI  
FINANZIARI (LIsFi)**



Legenda:

OlsFi: Ordinanza sugli istituti finanziari del 6.11.2019 in vigore dal 1.1.2020

OV: Organismo di vigilanza

**N.B.:** i gestori patrimoniali che intendono operare come trustee e viceversa necessitano di un'autorizzazione completa (artt. 20, 84 cpv. 1 lett. c OlsFi)



Berna, 6 novembre 2019

---

# **Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV)**

## **Spiegazioni**

---

## Sezione 6: Rappresentanze

### Art. 82

La disposizione corrisponde all'articolo 77 capoverso 2 lettere a e c OlsFi e in linea di massima all'articolo 49 OBVM. Si rinvia al commento al relativo articolo.

### 5.2.3 Vigilanza

#### Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Il modello di vigilanza previsto in base alla volontà del Parlamento per i gestori patrimoniali – inclusi quelli che non raggiungono i valori soglia *de minimis* previsti all'articolo 24 capoverso 2 LlsFi – e i trustee si fonda sui seguenti principi:

- il rilascio dell'autorizzazione spetta alla FINMA (cfr. art. 5 cpv. 1 LlsFi);
- l'attività di vigilanza continua (insieme all'attività di verifica) sugli assoggettati alla vigilanza viene delegata – ad eccezione della vigilanza sul gruppo – agli organismi di vigilanza che devono essere costituiti dagli attori del settore (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LlsFi e art. 43a cpv. 1 LFINMA);
- gli organismi di vigilanza necessitano dell'autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla vigilanza di quest'ultima (cfr. art. 43a cpv. 2 LFINMA). Contrariamente a quanto riportato nel messaggio LSF/LIFin, essi non sono autorità statali e di conseguenza l'attività di «enforcement» rimane di competenza della FINMA (dalle sanzioni di diritto amministrativo fino alla revoca dell'autorizzazione);
- gli organismi di vigilanza vigilano inoltre sul rispetto degli obblighi della LRD e possono esercitare – nella funzione di OAD in virtù della LRD – la vigilanza sugli intermediari finanziari non sottoposti a vigilanza prudenziale, se sono riconosciuti quali OAD secondo la LRD (cfr. art. 43a cpv. 3 LFINMA).

### Art. 83 Società svizzere di un gruppo

Diverse leggi in materia di vigilanza prevedono che i gruppi finanziari possano essere sottoposti a una vigilanza su base consolidata da parte della FINMA. In questo contesto può essere opportuno includere nella vigilanza su base consolidata anche un gestore patrimoniale o trustee autorizzato – eventualmente già in occasione della procedura di autorizzazione – di un gruppo finanziario (dominato ad esempio dal settore bancario), affinché la vigilanza possa essere esercitata dalla FINMA senza alcuna ripartizione di questa competenza tra di essa e l'organismo di vigilanza. Tale regolamentazione corrisponde a quella vigente per le società svizzere del gruppo nell'ambito della vigilanza prevista dalla legislazione sul riciclaggio di denaro (cfr. art. 4 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro [ORD-FINMA; RS 955.033.0]). Ciò presuppone che la società di un gruppo sia fortemente coinvolta nella gestione dei rischi, nel controllo interno e nell'organo di audit interno del gruppo finanziario. Se un gestore patrimoniale o un trustee costituisce un gruppo finanziario con intermediari finanziari non sottoposti a una vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD, alle società svizzere del gruppo si applica il nuovo articolo 26a LRD.

### Art. 84 Vigilanza continua

#### Capoverso 1

Gli ambiti di vigilanza rilevanti risultano dall'attività degli assoggettati alla vigilanza. I gestori patrimoniali sono già assoggettati alla LRD e devono adempiere i relativi obblighi di diligenza. Trattandosi ora di istituti autorizzati dalla FINMA, i gestori patrimoniali devono comprovare in modo continuato di adempiere le condizioni di autorizzazione definite nella LlsFi – in particolare riguardo al capitale minimo e ai fondi propri – nonché gli obblighi secondo la LSerFi, dato

che di regola svolgono «servizi finanziari» conformemente all'articolo 3 lettera c LSerFi. I gestori patrimoniali che non raggiungono i valori soglia *de minimis* previsti all'articolo 24 capoverso 2 LlsFi devono inoltre osservare le disposizioni di altre leggi, in particolare disposizioni relative ai prodotti.

Pur rientrando nel campo d'applicazione della LlsFi e della LRD, i trustee non sono contemplati nella definizione di «gestione patrimoniale» secondo l'articolo 3 lettera c numero 3 LSerFi e quindi non rientrano nel campo d'applicazione della LSerFi. Non è però escluso che i trustee esercitino attività e attività accessorie disciplinate dalla LSerFi. In simili casi devono osservare le norme della LSerFi ed essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.

Oltre a definire la periodicità della verifica sulla base dei rischi (art. 62 cpv. 2 LlsFi), in caso di irregolarità un organismo di vigilanza può chiedere di porvi rimedio e impartire un termine adeguato a tal fine (art. 43b cpv. 2 LFINMA). Se queste misure non sono sufficienti per ripristinare la situazione conforme, spetta alla FINMA adottare ulteriori misure o infliggere sanzioni di diritto amministrativo. La scelta delle misure concrete da adottare rientra nel potere discrezionale della FINMA (cfr. anche art. 43i cpv. 4 LFINMA).

### Capoverso 2

Quando esegue o fa eseguire delle verifiche, l'organismo di vigilanza provvede affinché le disposizioni della FINMA concernenti la verifica e la vigilanza siano rispettate. In particolare, quest'ultima prescrive agli organismi di vigilanza, dopo averli consultati, un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. In tal modo, per tutti i gestori patrimoniali e trustee autorizzati dalla FINMA si seguono i medesimi principi in materia di verifica e vigilanza. A norma dell'articolo 62 capoverso 2 LlsFi l'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi. Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge (cfr. art. 62 cpv. 3 LlsFi).

Il sistema di valutazione dei rischi deve contemplare sia i criteri di rischio connessi all'attività sia quelli legati all'organizzazione e al sistema di controllo interno. I criteri di rischio connessi all'attività e considerati dal sistema di valutazione dei rischi possono essere ad esempio:

- in relazione alla LRD:
  - la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese esposto a un rischio elevato di riciclaggio di denaro e/o di corruzione,
  - la gestione di valori patrimoniali di clienti con sede o domicilio in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali,
  - la gestione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte,
  - la gestione di valori patrimoniali presso banche depositarie con sede al di fuori della Svizzera,
  - succursali o società del gruppo con sede all'estero (rischi più elevati dovuti alla complessità operativa e giuridica),
  - la forte dipendenza da un unico cliente (rischio di anteporre le richieste del cliente alla regolare attività);
- in relazione all'adeguatezza:
  - la gestione patrimoniale tramite fondi non sottoposti a una vigilanza prudenziale (anche propri) o strutture simili, come le società di sede,
  - la fornitura di servizi con conferimento di un potere illimitato di disporre del patrimonio dei clienti (ad es. servizi accessori fiduciari),
  - l'impiego di prodotti o strategie con effetto leva, se questi non sono utilizzati esclusivamente come garanzia,

- la gestione del patrimonio di un numero elevato di clienti al dettaglio rispetto al personale impiegato per tale attività di gestione patrimoniale (rischio di non riuscire ad adempiere sufficientemente, in tutte le circostanze, gli obblighi previsti dalla LSerFi).

I criteri di rischio menzionati sono solo degli esempi. Oltre ai criteri di rischio legati in particolare alle condizioni di autorizzazione secondo la LIsFi, agli obblighi di diligenza di cui alla LRD e agli obblighi ai sensi della LSerFi, il sistema di valutazione dei rischi comprenderà una ponderazione dei singoli criteri di rischio e il calcolo del rischio globale cui è esposto l'istituto.

#### *Capoverso 3*

Le attività di verifica dell'organismo di vigilanza – così come di eventuali società di audit a cui fa ricorso secondo l'articolo 86 – devono essere documentate in modo ricostruibile nei rapporti di audit. Questi ultimi devono essere redatti in una lingua ufficiale, fermo restando che eventuali eccezioni da parte delle società di audit necessitano dell'approvazione dell'organismo di vigilanza (analogamente all'art. 9 cpv. 2 OA-FINMA).

#### *Capoverso 4*

Anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che gestiscono valori patrimoniali inferiori ai valori soglia di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol (valori *de minimis*) sottostanno ora a un obbligo di autorizzazione. Non appena i valori patrimoniali gestiti superano i valori soglia minimi previsti nell'articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi, i gestori patrimoniali sottostanno all'obbligo di autorizzazione in quanto gestori di patrimoni collettivi. L'organismo di vigilanza competente deve predisporre le opportune misure quando il gestore supera o scende al di sotto dei valori soglia legali. Lo stesso vale per gli istituti di previdenza in virtù dell'articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi. Per il rimanente, come spiegato nel messaggio LSF/LIFin, la vigilanza sugli istituti di previdenza e sul rispetto da parte di tali istituti delle prescrizioni sugli investimenti previste dalla legislazione in materia di previdenza rimane di competenza delle autorità cantonali di vigilanza e della CAV PP.

#### *Capoverso 5*

Gli organismi di vigilanza sono competenti per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e i trustee per le relative verifiche e per la valutazione dei rischi, ma non per le decisioni esecutorie e di accertamento giuridicamente vincolanti. Questi atti, di competenza delle autorità pubbliche, possono essere emanati esclusivamente dalla FINMA. Se necessario ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari, ad esempio in caso di irregolarità commesse da un assoggettato alla vigilanza, la stessa FINMA può adottare misure di vigilanza. Una simile ripartizione delle competenze è prevista anche nella MiFID II all'articolo 67 capoverso 2.

#### *Art. 85 Coordinamento delle attività di vigilanza*

L'autorità di vigilanza dei gestori patrimoniali e dei trustee è la FINMA. Quest'ultima effettua la verifica materiale dell'adempimento dei requisiti previsti e procede al rilascio dell'autorizzazione e a una sua eventuale revoca. Nel quadro della verifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione occorre tenere conto della verifica preliminare effettuata dall'organismo di vigilanza competente, dei controlli precedenti conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol e dei controlli precedenti conformemente alla LRD. Inoltre, con l'inserimento dei gestori patrimoniali e dei trustee nel campo d'applicazione della LIsFi, le norme concorrenti vigenti del diritto cantonale decadono.

#### *Art. 86 Ricorso a società di audit*

Gli organismi di vigilanza devono garantire l'osservanza di tutti i requisiti legali e delle disposizioni del piano di vigilanza anche in caso di ricorso a una società di audit, fermo restando che secondo quanto indicato nel messaggio LSF/LIFin le abilitazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 LSR rimangono di competenza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Spetta all'organismo di vigilanza decidere se in caso di ricorso a una società di audit tale società sia

**PRIMA PARTE: IL NUOVO ORDINAMENTO LEGALE  
DEL MERCATO FINANZIARIO SVIZZERO**

**3. Norme svizzere sulla protezione dei dati**

## GDPR: NUOVI OBBLIGHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI

### DIRITTO ALL'OBLIO

Il diritto all'oblio comporta la facoltà di essere "**dimenticati**" dal database delle imprese: trattasi di un diritto più esteso e più profondo della tradizionale cancellazione e del diritto all'opposizione nell'utilizzo dei dati. Quisiasi traccia dei dati deve poter essere **eliminata completamente**.

### OBBLIGO DI CANCELLAZIONE

**I dati devono essere cancellati** se non sono più necessari ai fini del trattamento per i quali sono stati raccolti; se l'interessato revoca l'autorizzazione; se c'è opposizione dell'interessato al trattamento dei dati; se un tribunale ne ordina la cancellazione; e se sono stati trattati illegalmente

### DIRITTO DI INFORMAZIONE

### OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Per violazione dei dati personali (**personal data breaches**), si intende: la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale oppure illecito, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati. I Titolari del trattamento, in caso di una violazione come sopra descritta, dovranno mettere in atto due differenti azioni:

- la notifica della violazione all'Autorità di controllo entro 72 ore dal fatto
- la segnalazione al diretto interessato (senza ritardo ingiustificato)

### DIRITTO ALLA PORTABILITÀ

Il GDPR conferisce agli interessati anche il diritto alla portabilità, proprio come accade per il numero di telefono che "migra" da un operatore telefonico all'altro. I soggetti avranno dunque facoltà di richiedere che i propri dati vengano trasferiti da un'azienda a un'altra. Ogni impresa dovrà essere in grado di fornire l'estrazione totale dei dati e il loro facile trasferimento altrove per mezzo di un formato elettronico strutturato e di uso comune. Tale diritto deve sempre trovare applicazione quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato accconsentendo al trattamento oppure in esecuzione di un contratto.

### OBBLIGO DI TRASFERIMENTO

**GDPR: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION <sup>1</sup>**

**REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLA PROTEZIONE  
DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI**

**(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016**

**CHE COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI E PER LE IMPRESE?**

---

Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea verrà applicato a partire dal 25 maggio 2018. L'adozione di questo testo deve permettere ai paesi membri dell'Unione Europea di adattarsi alle nuove realtà digitali.

**LA RIFORMA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSEGUE TRE OBIETTIVI:**

1. Potenziare i diritti individuali delle persone, in particolare mediante la creazione di un diritto alla portabilità<sup>2</sup> dei dati personali e mediante delle disposizioni concrete in favore delle persone minorenni.
2. Responsabilizzare tutte le persone e le entità che si occupano del trattamento dei dati, ossia non soltanto i responsabili del trattamento dei dati bensì anche le persone e le entità delegate.
3. Rendere credibile la regolamentazione, grazie ad una cooperazione rafforzata tra le autorità per la protezione dei dati, che potranno in particolare adottare sia decisioni comuni quando i trattamenti dei dati diventeranno transnazionali sia sanzioni rafforzate.

**LA MAPPA DEGLI INTERVENTI**

Un quadro giuridico unificato per tutta l'Unione Europea  
Un potenziamento dei diritti delle persone  
Una conformità basata sulla trasparenza e sulla responsabilizzazione  
Responsabilità condivise e specificate  
Un aggiornamento del quadro della trasmissione dei dati all'esterno dell'UE  
Un rafforzamento delle sanzioni da inquadrare e da graduare  
Come si preparano le autorità di protezione?

**Annessi:**

- Comunicato del Consiglio federale datato 15 settembre 2017
- Comunicato stampa dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) datato 15 settembre 2017

<sup>1</sup> [www.eugdpr.org](http://www.eugdpr.org)

RGPD/Règlement général sur la protection des données; DSGVO / EU-Datenschutz-Grundverordnung;  
<sup>2</sup> Data Portability; Datenübertragbarkeit; portabilité des données (art. 20 GDPR)

# Migliorare la protezione dei dati e rafforzare la piazza economica

**Parole chiave:** Protezione dei dati

Comunicati, Il Consiglio federale, 15.09.2017

**Il Consiglio federale intende adeguare la protezione dei dati all'era di Internet migliorando nel contempo la situazione per i cittadini. Adegua inoltre il diritto nazionale agli sviluppi in seno all'Unione europea e al Consiglio d'Europa per continuare a permettere lo scambio di dati tra le imprese svizzere e quelle dell'UE e soddisfare in tal modo una richiesta dell'economia svizzera. Nella sua seduta del 15 settembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il corrispondente messaggio.**

La revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) consente di proteggere meglio i dati dei cittadini. Questi traggono profitto da una maggiore trasparenza del trattamento di dati da parte delle imprese e da migliori possibilità di controllo sui loro dati. La revisione è importante anche per la piazza economica svizzera: adeguando la legislazione al diritto europeo, il Consiglio federale crea le premesse affinché la trasmissione di dati tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE rimanga possibile senza ulteriori ostacoli.

La revisione tiene anche conto in generale delle esigenze dell'economia. Gli adeguamenti si limitano a quanto richiesto dal diritto dell'UE e non prevedono una normativa più severa. In tal modo il Consiglio federale tiene conto delle critiche espresse in sede di consultazione.

## Maggiore trasparenza per i privati

La revisione migliora la protezione dei dati dei cittadini. Le imprese che rilevano dati devono d'ora in poi comunicare il rilevamento di qualsiasi tipo di dati alle persone interessate. Inoltre devono ad esempio tenere conto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati sin dalla fase di pianificazione di un progetto. La revisione promuove anche l'autoregolamentazione, dando alle imprese la possibilità di elaborare un codice di condotta specifico al settore in cui operano.

## Maggiore indipendenza dell'Incaricato della protezione dei dati

Infine, la revisione rafforza l'indipendenza e la posizione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Mentre secondo il diritto vigente l'IFPDT può soltanto emanare raccomandazioni nei confronti delle imprese, la revisione prevede che possa aprire inchieste, d'ufficio o a querela di parte, e, se necessario, adottare

provvedimenti cautelari ed emanare una decisione alla fine dell'inchiesta. Anche in futuro non potrà invece pronunciare sanzioni amministrative, poiché tale compito spetta ai tribunali.

La revisione adegua l'elenco dei comportamenti punibili ai nuovi obblighi di chi tratta dati. In seguito alle critiche avanzate in sede di consultazione, il catalogo dei reati e l'importo delle multe sono stati ridotti rispetto all'avamprogetto e la commissione per negligenza non è punita. L'importo massimo previsto per le multe è pari a 250 000 franchi.

## Importante per l'economia svizzera

La revisione totale della LPD tiene conto degli sviluppi più recenti in seno all'UE e al Consiglio d'Europa. Recepisce i requisiti della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito del diritto penale, in modo da permettere alla Svizzera di adempiere gli obblighi derivanti dall'associazione a Schengen. Consente inoltre di adeguare il diritto svizzero ai requisiti del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Infine, la revisione totale della LPD garantisce che la Svizzera possa firmare quanto prima la Convenzione riveduta del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

L'adeguamento al diritto dell'UE costituisce il presupposto affinché anche in futuro la Commissione europea riconosca la Svizzera come Stato terzo con una protezione dei dati adeguata, in modo da continuare a garantire la comunicazione transfrontaliera di dati. Ciò è d'importanza fondamentale soprattutto per l'economia svizzera. Un livello di protezione elevato e riconosciuto su scala internazionale favorisce altresì lo sviluppo di nuovi rami economici nel settore della digitalizzazione della società.

## Info complementari

### Documentazione

 [Materiale per i media](#) (PDF, 142.20 KB)

 [Rapporto](#) (PDF, 911.22 KB)

### Messaggio

(FF 2017 5939)

### Disegno Legge federale

(FF 2017 6173)

### Disegno Decreto federale

(FF 2017 6253)

### Dossier

15.09.2017 - UFG



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## **Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)**

---

### In merito al messaggio del 15.9.2017 concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati

#### **Obiettivi**

Il rapidissimo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione e la connessa digitalizzazione della società hanno reso necessario un aggiornamento delle legislazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e ora anche la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati, entrata in vigore nel 1993. Il disegno presentato dal Consiglio federale ha lo scopo di rafforzare la protezione dei dati migliorando la trasparenza del trattamento dei dati e le possibilità per le persone interessate di controllare i dati che le concernono. Con la revisione l'equivalenza del livello di protezione dei dati tra Svizzera e UE dovrà inoltre rimanere garantita. Un livello di protezione dei dati comparabile a quello degli Stati europei è di primissima importanza in particolare per l'economia svizzera, dato che il nuovo regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (RGPD-UE), che entrerà in vigore il 25 maggio del 2018, avrà ripercussioni dirette per molte imprese svizzere.

#### **Valutazione globale da parte dell'IFPDT**

L'IFPDT è d'accordo con i punti centrali della revisione. Rimangono tuttavia alcune differenze dovute in gran parte al fatto che il disegno sottoposto prevede, dal punto di vista sia terminologico che contenutistico, differenze rispetto al RGPD-UE e alla Convenzione STE 108 riveduta del Consiglio d'Europa. Secondo l'IFPDT, molte di queste differenze sono inopportune in quanto, fra le altre cose, complicherebbero inutilmente la situazione giuridica per quei settori dell'economia e dell'amministrazione svizzera che devono applicare direttamente il RGPD-UE.

#### **Aspetti positivi**

L'IFPDT apprezza segnatamente il fatto che la trasparenza del trattamento dei dati venga aumentata estendendo l'obbligo di informare la persona interessata in occasione della raccolta dei dati a tutti i trattamenti da parte dei privati, indipendentemente dal grado di sensibilità dei dati. Approva inoltre l'introduzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per i progetti di imprese private o autorità che comportano un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Viene anche esteso, a vantaggio della persona interessata, l'obbligo di informare in merito al diritto d'accesso. L'IFPDT ritiene che un altro miglioramento venga realizzato con la promozione dell'autoregolazione, ottenuta attraverso codici di condotta tesi ad agevolare le attività dei titolari del trattamento e a migliorare il rispetto della legge. Un altro aspetto positivo è costituito dall'esplicita menzione dei principi di trattamento denominati «privacy by design» e «privacy by default». Inoltre vengono potenziate l'indipendenza e la posizione dell'Incaricato. La revisione prevede che quest'ultimo, analogamente ai suoi omologhi europei, possa aprire un'inchiesta, d'ufficio o a querela di parte, nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e possa emanare una decisione al termine dell'inchiesta. L'IFPDT prende atto che il Consiglio federale gli prospetta mezzi

supplementari per l'esecuzione della nuova legge.

#### **Divergenze rimanenti**

Fra le divergenze rimanenti figura l'assenza del diritto alla portabilità dei dati, che agevolerebbe gli utenti nel controllo sui loro dati personali. Nel disegno non è neppure stata integrata l'inversione dell'onere della prova a favore delle persone interessate nella procedura civile. L'IFPDT avrebbe inoltre gradito che la nuova legge sulla protezione dei dati – analogamente al RGPD-UE – menzionasse espressamente che la legge si applicherà anche a titolari del trattamento di dati che non hanno sede in Svizzera ma il cui trattamento esplica effetti nel nostro Paese e interessa persone domiciliate in Svizzera. Tali imprese sarebbero inoltre state obbligate ad avere un interlocutore in Svizzera affinché le persone interessate potessero usufruire più facilmente dei loro diritti.

Il nuovo diritto svizzero avrebbe dovuto prescrivere, alle stesse condizioni del RGPD-UE, la designazione di responsabili aziendali della protezione dei dati alle imprese che sottostanno comunque al RGPD-UE. La stessa cosa si può dire dei codici di condotta. Le associazioni e i settori svizzeri dovrebbero sottoporre i codici di condotta all'IFPDT alle stesse condizioni secondo cui devono sottoporli, conformemente al RGPD-UE, alle autorità competenti per la protezione dei dati nell'UE. Sarebbe inoltre necessario obbligare a realizzare una valutazione d'impatto dei rischi anche le imprese che hanno nominato un consulente per la protezione dei dati e prevedere un obbligo di certificazione per i trattamenti particolarmente rischiosi.

L'IFPDT ritiene che le sanzioni proposte (tetto massimo delle multe di 250 000 fr.) abbiano un effetto deterrente troppo limitato rispetto al RGPD-UE (20 mio. di euro o il 4 % del fatturato annuo). Teme inoltre che nella prassi le sanzioni colpirebbero soprattutto il personale subalterno delle imprese inadempienti anziché le imprese stesse. Lamenta pure l'assenza di sanzioni di diritto penale amministrativo.

Infine dovrebbe essere il Parlamento, e non il Consiglio federale, ad approvare il preventivo dell'IFPDT, analogamente a quanto avviene nei confronti di altre autorità di vigilanza indipendenti quali il Controllo federale delle finanze o l'Autorità di vigilanza sul Servizio delle attività informative.

IFPDT, 15 settembre 2017

 [Informazioni supplementari e documentazione](#) <sup>(1)</sup>

[Ritornare alla pagina precedente Attualità](#)

#### **Tutti i collegamenti da questa pagina**

1. <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-09-150.html>

---

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)

<https://www.edoeb.admin.ch/aktuell/01468/index.html?lang=it>

## GDPR<sup>1</sup> - NIS<sup>2</sup> COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI IN SVIZZERA(\*) ?

---

- Caso 1. Il GDPR non si applica agli intermediari finanziari che hanno sede in Svizzera, salvo nei casi descritti di seguito.
- Caso 2. Il GDPR si applica per principio anche a tutte le succursali o filiali aventi sede sul territorio dell'EU che appartengono ad imprese con sede in Svizzera.
- Caso 3. Se l'intermediario finanziario che ha sede in Svizzera ha possibilità di accesso ai dati personali della sua succursale o filiale con sede nell'UE, allora il GDPR è applicabile anche all'intermediario finanziario con sede in Svizzera.
- Caso 4. Vale anche la regola inversa, riguardo a filiali e succursali in territorio svizzero di intermediari finanziari che hanno la sede in un paese dell'UE. Pertanto, il GDPR si applica anche alle succursali e filiali che hanno sede in territorio svizzero.
- Caso 5. Se un intermediario finanziario con sede in Svizzera ha incaricato per il trasferimento di dati personali un *cloud provider* con sede nell'UE, il GDPR non si applica all'intermediario finanziario con sede in Svizzera, ma si applica al *cloud provider* con sede in un paese dell'UE.
- Caso 6. Un intermediario finanziario con sede in Svizzera offre prodotti finanziari e/o prestazioni finanziarie a persone residenti nell'UE e tratta, elabora e registra dati riguardanti queste persone. In questo caso è applicabile il GDPR, anche nel caso in cui queste offerte avvenissero gratuitamente.
- Caso 7. il *website* di un intermediario finanziario con sede in Svizzera è accessibile anche da parte di persone o entità residenti o con sede in un paese UE, senza che però vengano offerti né prodotti né servizi. In tal caso, il GDPR non è applicabile. Decisiva è l'esistenza o meno di un'offerta di prodotti o servizi.

1. General Data Protection Regulation; [www.eugdpr.org](http://www.eugdpr.org);  
RGPD/Règlement général sur la protection des données; DSGVO / EU-Datenschutz-Grundverordnung del 25.05.2018; Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (art. 3)

2. NIS Directive of 26.06.2018 (Directive on Security of Network and Information Systems), EU 2016/1148


- Caso 8. L'intermediario finanziario con sede in Svizzera dispone di un'organizzazione IT centralizzata, dove vengono trattati anche i dati personali trattati da una filiale o succursale con sede nell'UE. In tal caso il GDPR è applicabile anche all'intermediario finanziario con sede in Svizzera.
- Caso 9. L'intermediario finanziario con sede in Svizzera tiene in deposito dati riguardanti persone residenti nell'UE e su incarico di un'impresa con sede nell'UE. In tal caso è applicabile il GDPR.
- Caso 10. Un intermediario finanziario con sede in Svizzera dispone di una clientela residente nell'UE esclusivamente di carattere commerciale. Il GDPR è applicabile solamente nella misura in cui i dati elaborati riguardano persone fisiche residenti in un paese dell'UE. Infatti, di principio il GDPR non è destinato alla protezione di dati riguardanti persone giuridiche.
- Caso 11. Un intermediario finanziario con sede in Svizzera non si rivolge prioritariamente ad una clientela residente in paesi dell'UE, però offre anche prodotti e/o servizi finanziari in lingua inglese, con menzione dei prezzi in euro e con menzione dei costi di spedizione relativi a destinatari residenti in paesi dell'UE. Il GDPR potrebbe essere applicabile, dal momento che ci si esprime in una lingua e/o riguardo ad una valuta che non è svizzera, ciò che potrebbe costituire un indizio per l'intenzione dell'intermediario finanziario svizzero di offrire prodotti e/o servizi anche a persone fisiche residenti in un paese dell'UE.
- Caso 12. Un intermediario finanziario con sede in Svizzera elabora dati allo scopo di osservare (p.es. *tracking trough cookies, profiling through analysis tools*) il comportamento di persone fisiche residenti nell'UE, come per esempio la valorizzazione di dati di persone che visitano un *website* oppure che utilizzano determinate *applications*. In tal caso il GDPR è applicabile persino anche nel caso in cui il *website* oppure l'*app* venga messa in esercizio dalla Svizzera.

\* \* \*

Cfr. anche: Challenges and Opportunities for EU Cybersecurity start-ups, EU Report, May 15, 2019;  
Amiguet A. / Fischer P., Changement de paradigme en matière de protection des données,  
Anwaltsrevue, Revue de l'avocat 1/2018, Stämpfli Verlag

\* rif.: Newsletter Alert Novembre 2017 dello Studio legale Blum&Grob, Zurigo

# PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN DIRITTO SVIZZERO



Legenda sulla pagina seguente

Legenda:

LAIMP:	Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
LBCR:	Legge federale sulle banche e le casse di risparmio
LBVM:	Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
LICol:	Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
LCSI:	Legge federale contro la concorrenza sleale
LSAI:	Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
LIsFi:	Legge federale sugli istituti finanziari

Cfr.

- Paolo BERNASCONI, Cooperazione internazionale in materia fiscale: quali garanzie per il contribuente e per i terzi coinvolti nella trasmissione spontanea e automatica di informazioni e nelle rogatorie raggruppate? Spunti dal modello svizzero, in: Per un nuovo ordinamento tributario, I "Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria", Genova 14-15 ottobre 2016, Fondazione Antonio Uckmar, Volume I, p. 129 - 166.
- Paolo BERNASCONI, / Simone SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, in: Jusletter 10 octobre 2016.
- Paolo BERNASCONI, / Simone SCHÜRCH, I sigilli nella cooperazione internazionale in materia penale: analogie dalla procedura penale, in: Rivista ticinese di diritto II-2016, Bellinzona/Basel, p. 381 - 395.

## **PROTEZIONE DEI DATI (LPD) NELLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI (LSAI)**

---

### **Art. 6 LPD Comunicazione di dati all'estero**

- 1 I dati personali non possono essere comunicati all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio**, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.
- 2 Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se:
  - a. garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
  - b. la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;
  - c. il trattamento è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto e i dati trattati concernono l'altro contraente;
  - d. nel caso specifico la comunicazione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
  - e. nel caso specifico la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
  - f. la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al loro trattamento;
  - g. la comunicazione ha luogo all'interno della stessa persona giuridica o società oppure tra persone giuridiche o società sottostanti a una direzione unica, sempreché emittente e destinatario sottostiano a regole sulla protezione dei dati che assicurano una protezione adeguata.
- 3 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 26) deve essere informato sulle garanzie date conformemente al capoverso 2 lettera a e sulle regole di protezione dei dati conformemente al capoverso 2 lettera g. Il Consiglio federale regola i dettagli di questo obbligo di informare.

### **Art. 5 LPD Esattezza dei dati**

- 1 Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti in considerazione dello scopo per cui sono stati raccolti o elaborati vengano cancellati o rettificati.
- 2 **Ogni persona interessata può richiedere la rettifica di dati personali inesatti.**

## **Art. 8 LPD Diritto d'accesso**

- 1 **Ogni persona può domandare al detentore di una collezione di dati se dati che la concernono sono trattati.**
- 2 Il detentore della collezione di dati le deve comunicare:
  - a. tutti i dati che la concernono contenuti nella collezione, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
  - b. lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, come pure dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati.
- 3 Il detentore della collezione di dati può comunicare alla persona interessata dati concernenti la salute, per il tramite di un medico da essa designato.
- 4 Il detentore della collezione di dati che faccia trattare i dati da un terzo è tenuto a fornire le informazioni richieste. Tale obbligo incombe al terzo se non comunica l'identità del detentore oppure se questi non ha il domicilio in Svizzera.
- 5 L'informazione è di regola gratuita e scritta<sup>16</sup>, sotto forma di stampato o di fotocopia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
- 6 Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso.

## **Art. 19 LSAI Diritti e procedura in materia di protezione dei dati**


- 1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, **le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD.**
- 2 Rispetto all'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.
- 3 Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'autorità competente interessata.

## **Art. 38 LSAI Scelta degli Stati partner**

Il Consiglio federale analizza le disposizioni in materia di protezione dei dati e le possibilità di regolarizzazione negli Stati partner potenziali prima di proporre all'Assemblea federale l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con tali Stati. Nel messaggio il Consiglio federale riassume i risultati della sua analisi.

Annessi: 1. Scambio automatico di informazioni (SAI)  
2. Protezione giuridica individuale nello scambio automatico di informazioni

# Scambio Automatico di Informazioni (SAI)



## Quali documenti / informazioni sono trasmessi?

Le informazioni relative ai conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione (SCC):

- informazioni concernenti l'identificazione
- informazioni concernenti il conto
- informazioni concernenti le finanze

Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA [RS 0.653.1]; capitolo 1.3.2 della direttiva de l'AFC.

## In quale senso: Svizzera – estero / estero – Svizzera

In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude solo accordi che prevedono uno scambio reciproco (eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la Svizzera ha firmato un accordo per l'introduzione del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

## Per quale utilizzo?

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [RS 0.652.1]).

## Quali informazioni devono essere trasmesse all'AFC per lo scambio con l'estero e entro quali scadenze?

Informazioni: cfr. 1ª domanda.

Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all'AFC le informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI [RS 653.1]). Le informazioni devono essere scambiate tra l'AFC e le autorità competenti degli Stati partner entro nove mesi dalla fine dell'anno civile al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA [RS 0.653.1]).





## Protezione giuridica individuale nello scambio automatico di informazioni

Secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSAI<sup>1</sup>, rispetto all'AFC le persone oggetto di comunicazione possono appellarsi ai diritti di cui all'articolo 25a PA<sup>2</sup>, se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all'assenza di garanzie dello Stato di diritto.

### Elementi da indicare nell'istanza

1. Interesse degno di protezione: deve essere presentato un interesse pratico e attuale. Se rispetto all'atto materiale (trasmissione dei dati) è possibile una protezione giuridica differente rispetto all'articolo 19 capoverso 2 LSAI, decade l'interesse degno di protezione.
2. Diritti o obblighi interessati: l'atto materiale (trasmissione dei dati) deve arrecare pregiudizio ad una posizione giuridica protetta del richiedente.
3. Ammissibilità dell'istanza presentata: omissione, cessazione o revoca dell'atto materiale illecito (trasmissione dei dati).
4. Capacità di essere parte e capacità processuale del richiedente.
5. Rendere verosimili importanti svantaggi e assenza di garanzie dello Stato di diritto (illiceità): in principio, l'AFC non dispone di margine di manovra nel quadro della trasmissione dei dati relativi allo scambio di informazioni. Il limite è costituito dall'arrecare pregiudizio ad una posizione giuridica protetta del richiedente. Un tale pregiudizio sarebbe, per esempio, il rischio di violazione dei diritti umani durante una procedura penale o l'esecuzione della pena, il rischio di violazione di principi procedurali fondamentali o altre garanzie fondamentali come la garanzia della proprietà. In tal caso, la trasmissione dei dati potrebbe essere contraria alla riserva relativa all'ordine pubblico prescritta dalla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa<sup>3</sup>. Presupposto è una certa probabilità dei presunti fatti, i quali devono essere supportati da indizi concreti e prove ammissibili.

### Altre indicazioni necessarie al blocco della trasmissione dei dati

#### Obbligatorio:

- Stato partner
- Istituto finanziario tenuto alla comunicazione

#### Opzionale (almeno un'indicazione):

- Numero di conto
- Numero d'identificazione fiscale (TIN) oppure cognome e nome (risp. nome dell'ente)

### L'istanza è da indirizzare a:

Amministrazione federale  
delle contribuzioni  
Divisione principale DPB,  
Divisione Riscossione, Gruppo SAI  
Eigerstrasse 65  
3003 Berna

### Termine:

L'AFC deve trasmettere agli Stati partner le informazioni ricevute dagli istituti finanziari svizzeri entro il 30 settembre dell'anno successivo (cfr. Sezione 3, capoverso 3 MCAA<sup>4</sup>).

Per poter garantire il blocco della trasmissione dei dati nei tempi necessari, l'istanza deve essere presentata all'AFC entro il 31 luglio dell'anno in cui i dati dovrebbero essere trasmessi allo Stato partner.

<sup>1</sup> Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1).

<sup>2</sup> Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

<sup>3</sup> Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1).

<sup>4</sup> Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (MCAA; RS 0.653.1).

**PROTEZIONE LEGALE DEI DATI FINANZIARI PRIVATI  
 DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**

BASE LEGALE DELLA PROTEZIONE

ENTITÀ DEPOSITARIA DEI DATI	SEGRETO BANCARIO SVIZZERO (art. 47 LBCR)	SEGRETO D'AFFARI (art. 162 CP)	SPIONAGGIO ECONOMICO (art. 273 CP)	SEGRETO BANCARIO ESTERO
Banca con sede in Svizzera <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X	X	–
Filiale o succursale di banca (svizzera o straniera) in Svizzera	X	X	X	–
Impresa in Svizzera prestatrice di servizi per una banca in Svizzera <sup>3</sup>	X	X	X	–
Holding bancaria in Svizzera <sup>4</sup>	–	X	X	–
Filiale o succursale di banca svizzera all'estero	–	–	–	X
Impresa all'estero appartenente ad una holding bancaria svizzera	–	–	–	X

Legenda e note esplicative sulla pagina seguente

## NOTE ESPLICATIVE

1. Qui il termine di "banca" viene usato nel senso estensivo di ogni azienda sottoposta ad autorizzazione della FINMA.
2. Protezione analoga a quella prevista dall'art. 47 LBCR è prevista anche dalle norme seguenti: art. 69 LisFi, art. 147 LInFi..  
Nota bene: l'art. 148 cpv.1 lett. K LiCol venne abrogato dalla Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) in vigore dal 1.1.2020.
3. Nella misura in cui si tratti di prestazioni di carattere esclusivamente tecnico, come per esempio quelle messe a disposizione dai centri di calcolo (*Rechnenzzentrum*) secondo DTF 145 IV 114 consid. 3.3.4. in fine. Se invece una banca svizzera affida ad un'impresa in Svizzera o all'estero un intero comparto di attività, p.es. il servizio di *compliance*, allora i dati privati trattati da questa impresa non sono protetti dal segreto bancario.
4. Si intende una holding che detiene, fra l'altro, anche partecipazioni in imprese di carattere bancario o comunque sottoposte ad autorizzazione della FINMA.

## LEGENDA

CP: Codice Penale Svizzero

LBCR: Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

**PROTEZIONE DEI DIRITTI DI CLIENTI E DIPENDENTI  
NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

	<b>Diritto di essere informato</b>	<b>Diritto di accesso agli atti</b>	<b>Diritto di essere sentiti</b>	<b>Diritto di ricorso</b>
<b>Assistenza fra autorità fiscali</b>  Base legale: CDI / LAAF	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Assistenza fra autorità penali</b>  Base legale: CEAG/LAIMP	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Consegna spontanea all'autorità straniera</b>  Base legale: art. 28 CCS e LPD	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Legenda :**

CEAG: Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

CDI: Convenzioni contro le doppie imposizioni

CCS: Codice civile svizzero

LAAF: Legge sull'assistenza amministrativa fiscale


LAIMP: Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

LPD: Legge federale sulla protezione dati

**SECONDA PARTE: CASISTICA NELLA  
COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA  
DI CONTRASTO ALLA  
CRIMINALITÀ ECONOMICA**

**1. Accordi internazionali**

## ACCORDI INTERNAZIONALI DI COOPERAZIONE FRA LE AUTORITÀ



\*: cfr. "DAC 6 also affects Swiss Enterprises", KPMG, 24.09.2019;  
 "Die OCDE stellt der Schweiz eine gute Note für die Steuergesetzgebung", NZZ, 6 aprile 2020  
 (Weitgehend Konform, Largely compliant)

## ESTENSIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE-FISCALE

Base legale	Estradizione	Trasmissione di mezzi di prova	Restituzione all'estero dei proventi di reato
Art. 14 cpv. 4 DPA <sup>1</sup> riciclaggio del provento di frode fiscale aggravata e relativo concorso nella fiscalità indiretta	X	X	X
Accordo di Schengen (Art. 51) in vigore dal 12.12.2008	X	X	X
Accordo anti frode con l'UE (nella fiscalità indiretta) in vigore dall'8 aprile 2009	X	X	X
Convenzioni bilaterali di doppia imposizione (CDI) rivedute dopo il 13 marzo 2009 (art. 26 CDI)	—	X	—
Ammissione delle rogatorie raggruppate secondo gli standard OCSE del 17.07.2012 <sup>2</sup>	—	X	—
Revisione secondo le nuove Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012 (riciclaggio del "provento" di delitti fiscali qualificati <sup>3</sup> e relativo concorso)	X	X	?

<sup>1</sup> Legge federale sul diritto penale amministrativo, nuova versione approvata il 12.12.2014, in vigore dal 1.1.2016.

<sup>2</sup> Secondo l'art. 3c LAAF in vigore dal 1.8.2014.

<sup>3</sup> In base alla revisione dell'art. 305bis comma 1bis CPS e dell'art. 14 DPA approvata dal Parlamento svizzero il 12.12.2014 ed in vigore dal 1.1.2016, cfr. il Messaggio del Consiglio federale del 13.12.2013, Bernasconi Paolo, "Fiscalità e riciclaggio in base alle nuove Raccomandazioni GAFI/OCSE" in: SUPSI: Novità fiscali, n.12, Dicembre 2012, pagg.2-10 nonché Schauwecker Marc-André Beat, Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei und deren Konsequenzen für Finanzintermediäre, Bern, 2016; Bernasconi Paolo, Cooperazione italo-svizzera nell'interesse di procedimenti penali per riciclaggio fiscale, in: Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 1-2/2018, p. 41-88

## DIFFERENZE TRA LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA FISCALE

	<b>Assistenza giudiziaria</b>	<b>Assistenza amministrativa</b>
1. Natura della procedura all'estero	Diritto penale	Diritto fiscale
2. Funzione della procedura all'estero	Funzione penale	Funzione fiscale
3. Competenza 3.1. autorità straniera richiedente 3.2. autorità svizzera richiesta	Autorità penale Autorità penale	Autorità fiscale Autorità fiscale
4. Diritto di procedura applicabile	Diritto sull'assistenza giudiziaria e procedura penale	DPA <sup>1</sup>
5. Basi legali 5.1. Diritto internazionale pubblico 5.2. Diritto svizzero	Convenzioni bi- o multilaterali  AIMP	CDI  (OACDI <sup>2</sup> ) LAAF <sup>3</sup>
6. Rogatorie di gruppo	NO	SI (art. 3c LAAF <sup>4</sup> )

<sup>1</sup> DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo.


<sup>2</sup> Nel frattempo, l'Ordinanza federale del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI), in vigore dal 1.10.2010, venne abrogata e sostituita dalla Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1.2.2013.

Non sono applicabili però, limitazioni rispetto al tenore delle CDI, in base al principio secondo cui il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale (art. 5 cpv. 4 Cost. fed.). Pertanto il motivo di rifiuto della domanda straniera previsto dall'art. 7 LAAF (precedentemente Art. 5 cpv. 2 lit. c OACDI), qualora la stessa fosse fondata su dati sottratti, è privo di efficacia legale. Contra: Opel Andrea, Wider die Amtshilfe bei Datenklau: gestohlene Daten sind gestohlene Daten, Jusletter 23.11.2015. Cfr. però STF 2C\_893/2015 datata 16 febbraio 2017 riguardante una rogatoria del Fisco francese relativa a clienti di UBS.

<sup>3</sup> Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), approvata il 28 settembre 2012 dalle Camere federali secondo il Messaggio 11.044 del 6.7.2011 (<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/02279/index.html?lang=it>) ed entrata in vigore il 1.2.2013.

<sup>4</sup> In vigore dal 1.8.2014.

**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
FRA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO(\*)  
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT/FIU)**




(\*) Sulla base di casi constatati nel 2007/2008

(\*\*) UIC sta per Ufficio Italiano Cambi, le cui funzioni vennero riprese dall'UIF (Unità di informazione finanziaria)

1. Segnalazione spontanea e blocco dei conti da parte della banca offshore
2. Segnalazione fra FIU e al PM
3. Rogatoria giudiziaria fra Pubblici Ministeri
4. Sequestro giudiziario degli averi e richiesta di documenti presso la banca offshore
5. Esecuzione della rogatoria giudiziaria da parte del PM

## CASCATA DI SEGNALAZIONI CONSEQUENTI A ROGATORIA INTERNAZIONALE BANCARIA



Allegati: testo delle norme citate

## **Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16)**

---

### Art. 59 cpv. 4

Qualora la società di audit rilevi violazioni contro le prescrizioni della Convenzione di diligenza non classificabili come casi di lieve entità ai sensi dell'articolo 63, è tenuta a darne notifica alla Commissione di sorveglianza nonché alla FINMA. Detta notifica deve essere effettuata entro un mese dalla constatazione della violazione.

### Art. 61 cpv. 2

Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della Commissione di sorveglianza o di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi dell'articolo 64.

### Art. 61 cpv. 3

La Commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla FINMA.

## **CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)**

---

### Art. 398 CO

- 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.
- 2 Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.
- 3 Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso.

## **CODICE PENALE SVIZZERO (CP)**

---

### Art. 305ter

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione

- 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria
- 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305bis numero 1bis.

## CODICE DI PROCEDURA PENALE (CPP)

### Art. 265

- 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
- 2 Non sottostanno all'obbligo di consegna:
  - a. l'imputato;
  - b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro diritto;
  - c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
    1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure
    2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
- 3 L'autorità penale può ingiungere all'obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base all'articolo 292 CP1 o con la multa disciplinare.
- 4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l'obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l'ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.

## LFINMA

### Art. 25

- 1 Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.
- 2 La designazione di una società di audit necessita dell'approvazione della FINMA.

### Art. 27 cpv. 3

In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.

### Art. 29

- 1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
- 2 Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

### Art. 38

- 1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

- 2 Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.
- 3 La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

## ORD FINMA Antiriciclaggio

### Art. 31 cpv. 1 Informazione

L'intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d'affari che concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell'intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

## Legge federale antiriciclaggio (LRD)

### Art. 9 Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
  1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1 o 305<sup>bis</sup> CP<sup>1</sup>,
  2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP,
  3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
  4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260<sup>quinquies</sup> cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;
- c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

<sup>1bis</sup> Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1 o 305<sup>bis</sup> CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1<sup>bis</sup> CP; o
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

<sup>1ter</sup> Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

<sup>2</sup> Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 23 cpv. 4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:

- a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup> numero 1, 305<sup>bis</sup> o 305<sup>ter</sup> capoverso 1 CP;
- b. valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305<sup>bis</sup> numero 1bis CP;
- c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o
- d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

\* \* \* \* \*

**SCAMBIO INTERNAZIONALE DI INFORMAZIONI  
FRA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO**

**Legge federale  
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e  
il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario  
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)**

**Modifica del 21 giugno 2013**

**N.B.: Entrata in vigore il 1.11.2013**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2012<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge del 10 ottobre 1997<sup>2</sup> sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

*Ingresso, primo comma*

visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

*Titolo prima dell'art. 11a*

**Sezione 3: Consegna di informazioni**

*Art. 11a*

<sup>1</sup> Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305<sup>ter</sup> capoverso 2 CP<sup>4</sup>, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

<sup>2</sup> Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

<sup>4</sup> Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

<sup>5</sup> L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

1 FF 2012 6199

2 RS 955.0

3 RS 101

4 RS 311.0

*Art. 23 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.

*Art. 30 Collaborazione con uffici di comunicazione esteri*

<sup>1</sup> L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero i dati personali e le altre informazioni di cui è in possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

- a. garantisce che utilizzerà le informazioni esclusivamente a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo;
- b. garantisce che accoglierà richieste analoghe della Svizzera;
- c. garantisce che rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale;
- d. garantisce che trasmetterà a terzi le informazioni ricevute soltanto con l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
- e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;
- b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
- c. l'avente economicamente diritto;
- d. indicazioni sulle transazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione trasmette le informazioni sotto forma di rapporto.

<sup>4</sup> L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce che:

- a. utilizzerà le informazioni esclusivamente:
  1. a scopo di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo, o
  2. per aprire un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per suffragare una domanda di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
- b. non utilizzerà le informazioni per perseguire reati che secondo il diritto svizzero non costituiscono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- c. non utilizzerà le informazioni come mezzi di prova; e
- d. rispetterà il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

<sup>5</sup> Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione chiede dapprima l'autorizzazione del pubblico ministero responsabile del procedimento.

<sup>6</sup> L'Ufficio di comunicazione può disciplinare in modo più particolareggiato con gli uffici di comunicazione esteri le modalità di collaborazione.

*Art. 31* Rifiuto di fornire informazioni

L'Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

- a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
- b. per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all'assistenza giudiziaria o a un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
- c. la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblici.

*Art. 31a* Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Per quanto la presente legge non contenga disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>5</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

*Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3*

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

Legge sul riciclaggio di denaro

RU 2013

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2013.<sup>6</sup><sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2013.

16 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>6</sup> FF 2013 4049

**SECONDA PARTE: CASISTICA NELLA  
COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA  
DI CONTRASTO ALLA  
CRIMINALITÀ ECONOMICA**

**2. Sequestro di beni**

# CRIMINALITÀ ECONOMICA MINACCE PER LA SVIZZERA (1)




TABELLA 416

Cfr. referenze bibliografiche nell'annesso

## REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

1. Cfr. Rapporto del Controllo Federale delle Finanze del 30.09.2015: *La lutte contre la criminalité économique en Suisse*, e relativo Rapporto d'esperto dell'avv. Paolo Bernasconi 28.05.2015 (in francese)  
<https://www.efk.admin.ch/fr/publications/securite-et-environnement/justice-et-police.html> (*Mandat d'audit 14412*)
2. Ackermann Beat, Hilf Marianne Johanna (Hrsg.), *Top Secret, Geheimnisschutz und Spionage*, 8. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut Zürich, 157, Zürich 2015
3. Müller Jérémie, *La cybercriminalité économique au sens étroit, Analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers*, *Recherches juridiques lausannoises*, Zürich, 2012;  
Mélille/Aeschlimann, *Infrastructures et données informatiques: quelle protection au regard du Code pénal suisse?* RPS 132 (2014) 283 ss.;  
UFAE (Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese), *Standard TIC (Technologie dell'Informazione e della Comunicazione)*, Berna, 27.08.2018.

## CRIMINALITÀ ECONOMICA

### I principali reati

Reati contro il patrimonio <sup>1</sup>	Reati informatici	Reati fallimentari	Violazione di segreti
Rapina (art. 140 CP)	Furto di dati (art. 143 CP)	Bancarotta fraudolenta (art. 163 CP)	Segreto d'affari (art. 162 CP)
Appropriazione indebita (art. 138 CP)	Danneggiamento di dati (art. 144bis CP)	Cattiva gestione (art. 165 CP)	Segreto d'ufficio (art. 320 CP)
Furto (art. 139 CP)	Abuso di dati (art. 147 CP)		Segreto professionale (art. 321 CP)
Truffa (art. 146 CP)	Abuso di carte di credito (art. 148 CP)		Segreti privati (art. 179 segg. CP)
Contraffazione di merci (art. 155 CP)			Spionaggio economico (art. 273 CP)
Estorsione (art. 156 CP)			Segreto bancario (art. 47 LBCR)
Amministrazione infedele (art. 158 CP)			Segreto del fiduciario (art. 12 LFid.)
Ricettazione (art. 160 CP) Riciclaggio (art. 305bis CP)			

<sup>1</sup>Definizione ampia di patrimonio, ossia valori patrimoniali, materiali e immateriali, cose, oggetti, animali (cfr. art. 110 cpv.3 bis CP), contro la proprietà, contro la fede pubblica, contro le norme sull'esecuzione per debiti e sul fallimento

**PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI  
A TUTELA DEL PATRIMONIO SUCCESSORALE  
IN DIRITTO SVIZZERO**

---

<b>Base legale</b>	a) diritto successorale (artt. 551-559 CC) b) norme di procedura civile (artt. 261-269 CPC)
<b>Competenza</b>	Tribunale del luogo in cui si trovano i beni o gli oggetti del provvedimento oppure le persone destinatarie del provvedimento
<b>Oggetto</b>	1. Sequestro di un valore patrimoniale (p. es. un credito) oppure di un oggetto del patrimonio successorale; 2. Divieto di disporre di: 2.1 valori patrimoniali o di oggetti del patrimonio successorale 2.2 documentazione riguardante valori patrimoniali oppure oggetti del patrimonio successorale
<b>Destinatari</b>	1. Il possessore di un valore patrimoniale (p. es. un credito) oppure di un oggetto del patrimonio successorale 2. Il detentore del potere di disporre di un valore patrimoniale oppure di un oggetto del patrimonio successorale, p. es. l'amministratore di una società o di una fondazione di famiglia oppure di un trustee 3. Il detentore di documenti riguardanti valori patrimoniali oppure di oggetti del patrimonio successorale

**COMPETENZA GIURISDIZIONALE ITALO-SVIZZERA  
IN MATERIA SUCCESSORALE SOTTOPOSTA AL DIRITTO CIVILE  
Successione di cittadini italiani<sup>1</sup> con ultimo domicilio in Italia<sup>2</sup>**


---

NATURA DELL'INTERVENTO GIURIDICO	COMPETENZA DEL TRIBUNALE ITALIANO	COMPETENZA DEL TRIBUNALE SVIZZERO
a) controversie di diritto successorale	X	O
b) procedura successorale	X	O
c) pubblicazione del testamento (art. 537 CC)	X	O
d) rilascio del certificato ereditario	X	O
e) rinuncia all'eredità	X	O
f) nomina di un amministratore o di un rappresentante della successione (art. 602 cpv.3 CC)	X	O
g) provvedimenti conservativi su beni in Svizzera <sup>3</sup> (blocco del conto bancario) <sup>4</sup>	O	X
h) provvedimenti assicurativi, ossia destinati a tutelare la devoluzione dell'eredità (apposizione dei sigilli, art. 552 CC; inventario, art. 553 CC; nomina di un amministratore, art. 554 CC)	X	O

**ANNOTAZIONI ALLA TABELLA 533:**


1. Le soluzioni sono diverse per i cittadini binazionali.
2. Nel caso di cittadini con ultimo domicilio in Italia, la competenza per occuparsi della successione è esclusivamente quella dei tribunali o delle autorità italiane (ciò che rispetta sia l'art. 17 del Trattato italo-svizzero (di domicilio e consolare) del 22.07.1868 (RS 0.142.114.541, sia l'art. IV del relativo Protocollo / RS 0.142.114.541.1.). E' riservato il caso in cui l'autorità estera non si occupi dell'eredità (art. 88 cpv.1 LDIP)
3. *“Se l'ereditando con l'ultimo domicilio all'estero lascia beni in Svizzera, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela”* (art. 10, art. 89 LDIP; art. 10 della Convenzione italo-svizzera circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541), secondo cui *“provvedimenti provvisori o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere richiesti alle autorità di questo Stato, qualunque sia il Tribunale competente a decidere in merito”*; la Convenzione non si applica per il resto *“alle decisioni che ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisorio”* (art. 9 della Convenzione). Nel caso in cui i beni della successione sono situati nel territorio del Cantone Ticino, si applica il Codice svizzero di procedura civile e le eventuali norme sussidiarie del Cantone Ticino (artt. 10, 92 cpv.2 LDIP).
4. Dal sequestro del conto bancario ordinato dal Tribunale svizzero a titolo di provvedimento conservativo come misura provvisoria prevista dagli artt. 261-269 CPC, si deve distinguere il sequestro ordinato a tutela dei diritti del creditore, quando il debitore sia residente all'estero (art. 271 Legge federale sull'esecuzione per debiti e fallimenti)

## STRUMENTI LEGALI DI PROTEZIONE DEL DANNEGGIATO DA REATI PATRIMONIALI



Cfr. gli articoli di Nobel/Sauerwein, Thevenoz e Zulauf sugli aspetti procedurali nel Rapporto FINMA Distribuzione di prodotti finanziari 2010 in SZW/RSDA 3/11; Ackermann/Hilf, Geldwäscherei – Asset Recovery, 6. Schw. Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, EuropaInstitut an der Uni ZH.

**SCHEMA DI TRUFFA INFORMATICA  
FOVI (Faux ordre de virement international)  
B.E.C. (Business Email Compromise)**



## ANNOTAZIONI

---

### 1. **FOVI / B.E.C.**

Con il termine di FOVI / B.E.C. vengono designate le truffe commesse da bande specializzate che si intromettono negli account di posta elettronica della società-bersaglio, scegliendo in particolare una persona con la quale hanno intrattenuto relazione di affari. Riescono in questo modo a raccogliere le informazioni necessarie per organizzare la truffa: inviano messaggi di posta elettronica alla società-bersaglio oppure alla banca presso la quale la società-bersaglio detiene dei conti, spacciandosi come dirigenti della società-bersaglio oppure di un suo partner commerciale. Ordinano un bonifico bancario fraudolento a favore di un conto presso una banca situata in un altro paese che viene utilizzato allo scopo di prelevare al più presto i fondi trasmessi fraudolentemente oppure allo scopo di farli bonificare a favore di conti presso banche situate in altri paesi.

### 2. **Mulo (*money mule*)**

Come "mulo" (*money mule*) viene designato chi si mette a disposizione come titolare di un conto di passaggio

- a) per fornire le istruzioni alla Banca su incarico del truffatore
- b) per prelevare il provento della truffa

### 3. **Reazioni possibili dopo la scoperta della truffa:**

- a) Ministero Pubblico in Svizzera e nei Paesi convolti
- b) Ufficio antiriciclaggio (MROS/FIU)
- c) Warning letters private indirizzate da parte della vittima alle banche destinatarie

### 4. Allo scopo di ottenere che non vengano cancellate le informazioni riguardanti gli indirizzi IT, le autorità giudiziarie possono far capo alla Convenzione del Consiglio d'Europa N. 185 sulla cybercriminalità (Convention on Cybercrime) conclusa a Budapest il 23 novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1 gennaio 2012, che prevede in particolare la possibilità di raccolta in tempo reale di dati informatici (art. 20, 21), derogando parzialmente alle norme procedurali tipiche dell'assistenza internazionale in materia penale.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Centrale d'annuncio e d'analisi per la  
sicurezza dell'informazione MELANI**

# Formulario d'annuncio per privati

[Sono interessato a un'indagine giudiziaria.](#)

[Voglio annunciare un caso senza però aspettare una risposta.](#)

[Cerco informazioni inerenti un caso che mi concerne.](#)

Ultima modifica 21.12.2018

<https://www.melani.admin.ch/content/melani/it/home/meldeformular/formular0.html>

## CRIMINALITÀ INFORMATICA FONTI DI INFORMAZIONE

### I. A LIVELLO NAZIONALE SVIZZERO

1. SCOCI (Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet)  
c/o Ufficio federale di polizia (fedpol)  
Nussbaumstrasse 29  
CH-3003 Berna  
[www.scoci.ch](http://www.scoci.ch)
2. MELANI  
Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI  
Schwarztorstrasse 59  
CH-3003 Bern  
[www.melani.admin.ch](http://www.melani.admin.ch)  
[reply@melani.admin.ch](mailto:reply@melani.admin.ch)
3. ASECE, SEBWK Association Suisse des Experts en matière de lutte contre la criminalité économique,  
14ème Conférence nationale, *Vermögensdelikte. So betrügt man heute*, Bern, 3 novembre 2017  
9ème Conférence nationale, Economic Cybercrime, Bern, 9 novembre 2012
4. Centre d'investigation numérique et de cryptologie (CINC)  
HEG – Haute Ecole de gestion Arc  
Espace de l'Europe 21  
CH – 2000 Neuchatel  
[www.heg-arch.ch](http://www.heg-arch.ch)  
[gestion@he-arc.ch](mailto:gestion@he-arc.ch)
5. Association Suisse des Banquiers, Guide "Cloud", Recommandation pour sécuriser le *cloud banking*, 26 mars 2019
6. KPMG
  - Cybercrime in Switzerland: sharp upturn with new threats posed by artificial intelligence, 30.05.2017
  - KPMG Response to National Crime Agency's Cyber Crime Assessment 2016, 7.7.2016  
[simon.wilson@kpmg.co.uk](mailto:simon.wilson@kpmg.co.uk)
  - KPMG Cyber Watch Report
  - KPMG Cyber Team [www.kpmg.ca/cyber](http://www.kpmg.ca/cyber)

7. Standard TIC, Protezione dai rischi informatici,  
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), 27.08.2018  
[https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt\\_minimalstandard.html](https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html)
8. *Moyens de protection de l'économie suisse face aux menaces dues à la délinquance économique*, Lugano, 28.05.2015, Perizia del Prof. Paolo Bernasconi su mandato del Controllo Federale delle Finanze, Berna  
<https://www.efk.admin.ch/it/>

## II. A LIVELLO INTERNAZIONALE

9. INTERPOL, International Criminal Police Organisation  
Documentazione delle Cyberconferences e workshops
10. Consiglio d'Europa, Octopus Cybercrime Community
11. EUROPOL European Cybercrime Platform, SIRIUS, lanciato il 31.10.2017 (cfr. maggiori informazioni sul sito della ANSSAIF, Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione finanziaria (info@anssaif.it))
12. Accenture and Ponemon Institute Report,  
Cyber Crime Drains USD 11,7 Million Per Business Annually, Up 62 Percent in Five Years, September 26, 2017
13. GPEN, Global Prosecutors E-crime network
14. EUROJUST The European Union Judicial Cooperation Unit  
blog.chainanalysis.com
15. ICT for peace foundation  
CT4Peace Promoting Norms of Responsible Behaviour in Cyberspace at the Munich Security Conference in Brussels and the Geneva Peace Week  
ICT4Peace Foundation  
chemin de Sous-Bois 14  
CH – 1202 Geneva
16. NIS Directive, The Directive on security of network and information systems del 06.07.2016 in vigore nei Paesi membri dell'UE dal 09.11.2018
17. ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
18. ISO/IEC 27037:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DI UN PROCEDIMENTO PENALE PER REATI INFORMATICI

OTTENIMENTO DI DATI INFORMATICI DA PARTE DI AUTORITÀ PENALI ESTERE

---

### I. BASE LEGALE:

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (RS.0.311.43)

L'articolo 32 della Convenzione prevede gli accessi transfrontalieri ai dati conservati all'estero

" **Art. 32** Accesso transfrontaliero a dati informatici memorizzati, previo consenso o quando sono pubblicamente disponibili

Una Parte può, senza l'autorizzazione di un'altra Parte:

- a. accedere a dati informatici memorizzati disponibili al pubblico (fonti aperte), indipendentemente dal luogo geografico in cui si trovano tali dati; o
- b. accedere a dati informatici memorizzati in un altro Stato o ricevere tali dati, attraverso un sistema informatico situato sul proprio territorio, se la Parte ottiene il consenso lecito e volontario del soggetto legalmente autorizzato a trasmetterle tali dati attraverso detto sistema informatico."

### II. GIURISPRUDENZA FEDERALE:

Cfr. Nicolas Bottinelli, *L'obtention par l'autorité pénale de données informatiques situées à l'étranger*, in AJP/PJA 10/2016 pag. 1337 segg.

1. Sentenza del Tribunale Federale del 28.05.2014 (140 IV 181):  
le comunicazioni di posta elettronica dell'imputato scaricate dal server possono essere oggetto di sequestro, in base all'art. 263 segg. CPP, quelle non scaricate possono essere oggetto di una sorveglianza in tempo reale anche retroattiva, in applicazione degli artt. 24a, 24b dell'Ordinanza federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 31.10.2001 OSCPT (RO 780.11)

2. Sentenza del Tribunale federale del 15.1.2015 (141 IV 108); JdT 2015 IV 207:  
base volontaria per assistenza internazionale a favore di un procedimento penale per reati previsti dagli artt. 259 CP (pubblica istigazione a un crimine) e 261bis CP (discriminazione razziale) commessi via internet. Ma i dati IP relativi all'utente dei servizi informatici di un provider possono essere ottenuti direttamente soltanto se quest'ultimo vi acconsente; in caso contrario è necessario richiederli alle autorità estere per rogatoria (si veda la conferma nella DTF 143 IV 21 consid. 3.2. – 3.4.).
  
3. Sentenza del Tribunale Federale 1B\_29/2017 datata 24.05.2017:  
autorizzazione della levata del sigillo apposto sui dati ottenuti dal Pubblico Ministero utilizzando il codice informatico dell'imputato, che venne acquisito sequestrando un "pizzino" (*Kassiber*) che l'imputato fece uscire clandestinamente dal carcere. Motivazione: poiché questi dati erano disponibili in territorio svizzero e non presso provider all'estero

\* \* \*

**SECONDA PARTE: CASISTICA NELLA  
COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA  
DI CONTRASTO ALLA  
CRIMINALITÀ ECONOMICA**

**3. Procedura della cooperazione internazionale  
in materia penale**

**PROCEDURA DI SIGILLO DI CARTE,  
DI REGISTRAZIONI E DI OGGETTI NEL PROCEDIMENTO PENALE  
GIUDIZIARIO E AMMINISTRATIVO**

**1. Base legale**

- 1.1. Il CPP nel procedimento penale giudiziario
- 1.2. L'art. 50 DPA nel procedimento penale amministrativo

**2. Oggetto del sigillo**

- 2.1. carte, documenti, registrazioni su supporto informatico o di altra natura
- 2.2. averi patrimoniali, altri oggetti che fanno oggetto di perquisizione (art. 246 CPP) e/o di sequestro (art. 264 cpv. 3 CPP)<sup>1</sup> o di ordine di consegna (art. 265 CPP)<sup>2</sup>.

**3. Legittimazione**

Il detentore di quanto si dichiara debba essere sigillato, p.es. banca, fiduciario, finanziaria, avvocato, notaio, persone fisiche o giuridiche private<sup>3</sup>, ev. anche il proprietario e persino l'imputato<sup>4</sup>.

**4. Termine**

La dichiarazione di consegna sotto sigillo deve essere effettuata seduta stante<sup>5</sup> in caso di perquisizione oppure entro 10 giorni dall'ordine di consegna e non più tardi<sup>6</sup>.

**5. Competenza**

- 5.1. Nel procedimento penale giudiziario il Pubblico Ministero inoltra domanda di dissigillamento al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) che decide anche preliminarmente sulla legalità della perquisizione, non essendovi però possibilità di reclamo alla Corte dei reclami penali<sup>7</sup>.
- 5.2. Nel procedimento penale amministrativo, l'autorità amministrativa federale sequestrante, p.es. l'AFC, inoltra l'istanza di dissigillo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (cfr. STF 1B\_450/2020 del 14.01.2021; BE.2018.11 del 5.12.2018

## 6. Motivi per l'apposizione dei sigilli

- 6.1 Se il detentore di quanto deve essere perquisito e sequestrato può avvalersi della facoltà di non rispondere come imputato o di non deporre come testimone.
- 6.2 Altri motivi, come per esempio<sup>8</sup>:
- a) la protezione di segreti legali privati non rilevanti per il procedimento penale;
  - b) la mancanza di sufficiente sospetto di reato;
  - c) la mancanza di sufficiente connessione fra il reato e l'oggetto da perquisire;
  - d) la perquisizione è abusiva<sup>9</sup>

## 7. Effetti giuridici

- 7.1. Quanto viene sigillato non può essere visionato né utilizzato dall'Autorità penale sequestrante, di solito il Pubblico Ministero.
- 7.2. Il visionamento, o cernita, avviene davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) se l'Autorità che ha proceduto al sequestro gli presenta una domanda di dissigillamento entro 20 giorni dal sequestro<sup>10</sup>.
- 7.3. Il GPC decide entro un mese.
- 7.4. Il GPC può incaricare un perito di assecondarlo per l'esame di quanto sequestrato.
- 7.5. Se non viene presentata domanda di dissigillamento oppure se il GPC la respinge, quanto sequestrato viene restituito all'avente diritto.
- 7.6. Quanto restituito non può più essere utilizzato dall'Autorità giudiziaria, nemmeno per segnalazione ad altre autorità.
- 7.7. In caso di reclamo alla Corte dei reclami penali contro il sequestro, la procedura ricorsuale è sospesa sino alla conclusione della procedura suddetta da parte del GPC.

Annessi: testo dell'art. 248 CPP e dell'art. 50 DPA

Bibliografia:

- Paolo BERNASCONI / Simone SCHÜRCH, I sigilli nella cooperazione internazionale in materia penale: analogie della procedura penale, in: Rivista ticinese di diritto II-2016, Bellinzona/Basel, p. 381 - 395
- Paolo BERNASCONI / Simone SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière pénale: analogies et spécificités, in: Jusletter 10 octobre 2016

(cfr. [www.pblaw.ch](http://www.pblaw.ch))

NOTE DELLA TABELLA 389

---

1. CRP 24.7.2012 inc. 60.2012.136
2. DTF 107 IV 208
3. DTF 114 Ib 357;  
DTF 127 II 151
4. DTF 121 I 240
5. GPC 950/2012.10 del 27.4.2012
6. In un procedimento dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni per frode fiscale il Tribunale federale stabilì che questo termine non vale per i procedimenti di diritto penale amministrativo (STF 1B\_637/2012 dell'8.5.2012).
7. DTF 114 Ib 357;  
DTF 107 IV 208;  
1B\_386/2012 del 9.2.2011 cons. 1.4;  
1B\_354/2010 dell'8.2.2011 cons. 1.3;  
1B\_117/2012 del 26.2.2012 cons. 3.3;  
1B\_562/2011 del 2.2.2012;  
CRP 247.2012 inc. 60.2012.136
8. DTF 1B\_117/2012 del 26.3.2012, cons. 3.3
9. DTF 1B\_117/2012 del 26.2.2012, cons. 3.4;  
CRP 24.7.2012 inc. 60.2012.136
10. DTF 114 Ib 357;  
DTF 112 II 151;  
CRP 29.3.2011 inc. 60.2011.42

**312.0**

## **Codice di diritto processuale penale svizzero**

### **(Codice di procedura penale, CPP)**

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° maggio 2013)

#### **Art. 248 Apposizione di sigilli**

<sup>1</sup> Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.

<sup>2</sup> Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto.

<sup>3</sup> Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:

- a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell'ambito della procedura preliminare;
- b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.

<sup>4</sup> Per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.

**Legge federale  
sul diritto penale amministrativo  
(DPA)**

313.0

del 22 marzo 1974 (Stato 1° gennaio 2020)

---

**Art. 50**

IV.  
Perquisizione di  
carte

<sup>1</sup> La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta.

<sup>2</sup> La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari.

<sup>3</sup> Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicare il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).

## LEVATA DEI SIGILLI NEI PROCEDIMENTI PENALI E ROGATORIALI

1. MP TI (procedura interna)	domanda entro 20gg <sup>1</sup> (art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP)	GPC	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 30gg (art. 78 LTF, art. 100 cpv. 1 LTF)	TF
2. MP TI (AIMP)	domanda entro 20gg (art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP)	GPC	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 10gg (art. 84, art. 100 cpv. 2 lett. b)	TF
3. MPC (procedura interna)	domanda entro 20gg (art. 65 cpv. 1 LOAP, art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP)	GPC	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 30gg (art. 78, art. 100 cpv. 1 LTF)	TF
4. MPC (AIMP)	domanda entro 20gg (art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP, art. 65 cpv. 1 LOAP)	GPC	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 10gg (art. 84, art. 100 cpv. 2 lett. b LTF)	TF
5. AFD (procedura interna)	domanda senza termine (art. 25 cpv. 1, art. 50 cpv. 3 DPA)	TPF	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 30gg (art. 79, art. 100 cpv. 1 LTF)	TF
6. AFD (AIMP)	domanda entro 20gg (art. 9 AIMP, art. 248 cpv. 2, cpv. 3 CPP)	TPF	decisione su dissigillamento	detentore	ricorso entro 10gg (art. 79, art. 100 cpv. 2 lett. b LTF)	TF

1. Cfr. Sentenza del Tribunale Federale datata 13.02.2013

## CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO (CPP)

### Art. 248 Apposizione di sigilli

- <sup>1</sup> Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.
- <sup>2</sup> Se l'autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all'avente diritto.
- <sup>3</sup> Se l'autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:

  - a. il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell'ambito della procedura preliminare;
  - b. il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.
- <sup>4</sup> Per l'esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.

*Neue Zürcher Zeitung, 16. Mai 2012*

## **Entsiegelung der CD im Fall Elmer bewilligt**

***Gegen den Willen der Bank Julius Bär wird dem Gesuch der Staatsanwaltschaft stattgegeben***



Der selbsternannte Whistleblower Rudolf Elmer wird am 19. Januar vom Bezirksgericht Zürich wegen der Herausgabe von geheimen Bankdaten sowie der Todesdrohung gegenüber Mitarbeiter der Julius Bär schuldig gesprochen. (Bild: Keystone / Walter Bieri)

**Im Fall von Rudolf Elmer, dem mehrfache Bankgeheimnisverletzungen vorgeworfen werden, hat das Zürcher Obergericht die Entsiegelung jener Daten-CD angeordnet, die vermutlich Tausende von Kundendaten der Bank Julius Bär enthalten.**

*Marcel Gyr*

Fast sieben Jahre, nachdem die Bank Julius Bär im Juni 2005 gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter Rudolf Elmer Strafanzeige wegen mehrfacher Verletzung des Bankgeheimnisses eingereicht hat, ist der Fall noch immer pendent. Jetzt hat das Zürcher Obergericht in einem Zwischenentscheid verfügt, dass drei CD-ROM, die Elmer einst den Steuerbehörden beziehungsweise der Wirtschaftszeitung «Cash» zugestellt haben soll, von der Staatsanwaltschaft entsiegelt und ausgewertet werden dürfen. Dies hat auf Anfrage Rolf Jäger bestätigt, der Leiter der zuständigen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Wie aus dem Entscheid hervorgeht, wertet das Gericht das Interesse an der Wahrheitsfindung höher als das Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Bank Julius Bär.

### **Gesuch der Bank Bär zu spät**

Der aktuelle Beschluss ist die Konsequenz aus dem überraschenden Entscheid des Obergerichts von November letzten Jahres, den Fall zur Ergänzung der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft zurück zu weisen (NZZ 18. 11. 11). Der 56-jährige Elmer hatte für die Bank Bär mehrere Jahre in deren Niederlassung auf den Cayman Inseln gearbeitet, ehe er 2003 im Streit aus dem Unternehmen ausschied. Nach seinem Abgang verfügte er über

eine CD mit Daten von angeblich Tausenden von Bankkunden, die er nach und nach vier Steuerbehörden in der Schweiz, «Cash» und schliesslich auch der Internetplattform Wikileaks zustellte.

Ob Elmer damit das Schweizer Bankgeheimnis verletzt hat, ist noch immer offen. Nach dem erstinstanzlichen Schuldspruch am Bezirksgericht Zürich (bedingte Geldstrafe von 240 Tagessätzen) verordnete das Obergericht an der Berufungsverhandlung einen Marschhalt. Eine Verurteilung nach Schweizer Recht sei wegen des Territorialprinzips nur möglich, wenn die inkriminierte CD nachweislich Daten aus der Schweiz enthalte. Weil aber eine rechtsgenügende Auswertung der CD bis dahin nicht erfolgt war, erteilte das Gericht der Staatsanwaltschaft nachträglich den entsprechenden Auftrag. Sollten auf der CD ausschliesslich Daten aus der Niederlassung in der Karibik enthalten sein, käme dortiges Recht zur Anwendung – was den Fall für die Winterthurer Staatsanwaltschaft nicht einfacher machen würde.

Mit einem Gesuch um Siegelung wehrte sich die Bank Anfang Jahr gegen die Auswertung der drei CD und berief sich dabei auf das Geschäfts- und Bankgeheimnis. Die Bank unterlag mit ihrem Ansinnen auch deshalb, weil das Gericht zum Schluss kam, der Antrag sei verspätet eingereicht worden. Die Geheimsphäre könne sowieso nicht mehr wirksam geschützt werden, weil einzelne Daten bereits in die Untersuchung eingeflossen seien. Die Beschwerdefrist gegen den jüngsten Gerichtsentscheid läuft bis Ende Mai. Ob diese wahrgenommen wird, wollte Bank Bär auf Anfrage nicht bekannt geben.

Bei der fraglichen CD mit Bankkundendaten handelt es sich gemäss Angaben des Beschuldigten um eine Sicherungskopie, die bei einem Umzug auf den Cayman Inseln versehentlich in einer Bananenschachtel liegen geblieben sei. Diese CD schickte Elmer, der sich selber als Whistleblower der ersten Stunde sieht, später an die städtischen Steuerverwaltungen von Basel und Zürich, die eidgenössische Steuerverwaltung in Bern sowie mutmasslich an die Zeitschrift «Cash». Auf diese Vorgänge bezieht sich der aktuelle Entsiegelungs-Entscheid.

## **Causa Wikileaks**

Daneben läuft gegen Elmer aber noch ein zweites Strafverfahren. Dieses wird von der kantonalzürcherischen Staatsanwaltschaft III geführt, die auf Wirtschaftsdelikte spezialisiert ist. Es betrifft die Vorgänge rund um Wikileaks. Elmer nutzte die Internetplattform 2008 als Erster zur Publikation geheimer Daten. Rund zweieinhalb Jahre später, Anfang Januar 2011, inszenierte Elmer in London die Übergabe zweier CD an Wikileaks-Gründer Julian Assange. Inzwischen sagt Elmer, die beiden CD seien leer gewesen. Für diesen angeblichen Bubenstreich sass Elmer rund ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Im zweiten Verfahren ist gemäss Auskunft der Oberstaatsanwaltschaft derzeit ebenfalls ein Gesuch um Entsiegelung hängig.

RICEVUTO

21 MAG. 2012

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



1C\_179/2012

**Urteil vom 11. Mai 2012**  
**I. öffentlich-rechtliche Abteilung**

Besetzung

Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,  
Bundesrichter Aemisegger, Eusebio,  
Gerichtsschreiber Härrli.

Verfahrensbeteiligte

**Bundesamt für Justiz, Direktionsbereich**  
**Internationale Rechtshilfe**, Bundesrain 20, 3003 Bern,  
Beschwerdeführer,

gegen

**[REDACTED]**,  
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt  
Ergin Cimen, Via Lucchini 1, Postfach 5271,  
6901 Lugano,

**Eidgenössische Zollverwaltung EZV,**  
**Oberzolldirektion**, Zentralstelle Zollfahndung,  
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern.

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Entsiegelung,  
Beschwerde gegen den Beschluss vom 21. März 2012  
des Bundesstrafgerichts, Beschwerdekammer.

**Sachverhalt:****A.**

Die Staatsanwaltschaft Mannheim führt gegen den in der Schweiz wohnhaften [REDACTED] ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hinterziehung insbesondere von Einfuhrumsatzsteuern.

Mit Rechtshilfeersuchen vom 27. Dezember 2010, ergänzt am 28. Februar 2011, bat sie die schweizerischen Behörden um Durchsuchungen und Zeugenvernahmen.

Am 25. Januar 2011 übertrug das Bundesamt für Justiz die Ausführung des Rechtshilfeersuchens der Eidgenössischen Zollverwaltung (im Folgenden: Oberzolldirektion).

Mit Verfügung vom 11. April 2011 trat diese auf das Rechtshilfeersuchen mitsamt Ergänzung ein und beauftragte die Zollkreisdirektion Lugano, Sektion Zollfahndung (im Folgenden: Zollfahndung), mit der Durchführung der Rechtshilfemassnahmen.

Am 4. Mai 2011 nahm die Zollfahndung am Sitz der [REDACTED] eine Hausdurchsuchung vor. Dabei wurden verschiedene Dokumente sichergestellt. Ein Karton mit Unterlagen, welche zwei liechtensteinische Firmen betreffen, wurde versiegelt.

**B.**

Am 30. Mai 2011 ersuchte die Oberzolldirektion die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts um Entsiegelung.

Am 22. August 2011 trat die II. Beschwerdekammer darauf nicht ein. Sie verneinte ihre Zuständigkeit.

Die von der Oberzolldirektion und dem Bundesamt für Justiz dagegen erhobenen Beschwerden hiess das Bundesgericht am 6. Januar 2012 gut und wies die Angelegenheit zum Entscheid über das Entsiegelungsgesuch an das Bundesstrafgericht zurück. Es erachtete dessen Beschwerdekammer als zuständig (BGE 138 IV 40).

**C.**

Mit Beschluss vom 21. März 2012 trat die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts auf das Entsiegelungsgesuch erneut nicht ein. Sie wies die Oberzolldirektion an, die versiegelten Unterlagen der [REDACTED] zurückzugeben.

Die Beschwerdekammer befand, die Oberzolldirektion hätte gemäss Art. 9 Satz 2 IRSG i.V.m. Art. 248 Abs. 2 StPO das Entsiegelungsgesuch innert 20 Tagen stellen müssen. Diese Frist habe die Oberzolldirektion verpasst.

#### D.

Das Bundesamt für Justiz führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Beschluss der Beschwerdekammer vom 21. März 2012 sei aufzuheben; es sei die Entsiegelung der bei der [REDACTED] beschlagnahmten Unterlagen anzuordnen, damit die Oberzolldirektion eine Triage vornehmen könne.

Das Bundesamt bringt vor, nach dem bundesgerichtlichen Urteil vom 6. Januar 2012 seien für die Behandlung des vorliegenden Entsiegelungsgesuchs Art. 50 und Art. 25 Abs. 1 VStrR massgebend. Danach müsse die Oberzolldirektion das Entsiegelungsgesuch nicht innert 20 Tagen stellen.

#### E.

Die Beschwerdekammer hat unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid auf Vernehmlassung verzichtet.

Die Oberzolldirektion schliesst sich der Argumentation des Bundesamts ohne weitere Bemerkungen an.

Die [REDACTED] hat sich vernehmen lassen. Sie beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, da kein besonders bedeutender Fall nach Art. 84 BGG vorliege.

#### Erwägungen:

##### 1.

Gemäss Art. 54 Abs. 1 Satz 1 BGG wird das bundesgerichtliche Verfahren in einer der Amtssprachen geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids.

Der angefochtene Entscheid erging in deutscher Sprache. Von der Regel nach Art. 54 Abs. 1 Satz 1 BGG abzuweichen besteht kein Anlass. Das bundesgerichtliche Urteil wird deshalb in deutscher Sprache verfasst, auch wenn das Bundesamt seine Beschwerde in italienischer Sprache eingereicht hat.

## 2.

2.1 Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss Art. 107 Abs. 3 BGG – abgesehen von einem hier nicht gegebenen Ausnahmefall – den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.

2.2 Nach der Rechtsprechung muss der Beschwerdeführer die Beschwerde auch bezüglich der Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG hinreichend begründen (BGE 134 I 120 E. 1 S. 121). Genügt er dieser Begründungspflicht nicht und sind die Prozessvoraussetzungen nicht offensichtlich gegeben, tritt das Bundesgericht auf die Beschwerde nicht ein. Der Beschwerdeführer hat insbesondere darzulegen, weshalb ein nach Art. 93 BGG anfechtbarer Zwischenentscheid vorliegen soll (BGE 137 III 324 E. 1.1 S. 329; 136 IV 92 E. 4 S. 95; 133 III 629 E. 2.3.1 S. 632 und E. 2.4.2 S. 633; je mit Hinweisen).

2.3 Art. 90 ff. BGG regelt die anfechtbaren Entscheide. Der Beschwerdeführer äussert sich nicht dazu, weshalb hier ein solcher Entscheid gegeben sein soll.

Im bundesgerichtlichen Urteil vom 6. Januar 2012 ging es um die Frage, ob die Vorinstanz zum Entscheid über das Entsigelungsgesuch zuständig sei. Das Bundesgericht bejahte die Zulässigkeit der Beschwerden, da der damals angefochtene Entscheid einen nach Art. 92 BGG anfechtbaren Zwischenentscheid darstellte (E. 1.3.5).

Im nunmehr angefochtenen Entscheid geht es nicht mehr um die Zuständigkeit, sondern darum, ob die Oberzolldirektion das Entsigelungsgesuch innert 20 Tagen nach Art. 248 Abs. 2 StPO hätte stellen müssen. Der angefochtene Entscheid schliesst das Rechtshilfeverfahren nicht ab. Es handelt sich um einen "anderen Zwischenentscheid" im Sinne von Art. 93 BGG (vgl. BGE 126 II 495 E. 3 S. 497 f.). Danach ist gegen einen solchen Zwischenentscheid die Beschwerde zulässig: a) wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann; oder b) wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Abs. 1). Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar. Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegen-

ständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind (Abs. 2). Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken (Abs. 3).

Bei der Beschwerdegegnerin wurden schriftliche Unterlagen sichergestellt. Dabei handelt es sich um keine Vermögenswerte und Wertgegenstände (vgl. Urteil 1A.156/1997 vom 11. August 1997 E. 1b/cc). Die Beschwerde ist gemäss Art. 93 Abs. 2 BGG somit unzulässig.

**2.4** Äussert sich demnach der Beschwerdeführer nicht dazu, weshalb ein anfechtbarer Entscheid vorliegen soll und ist dies auch keineswegs offensichtlich, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.

**3.**

Mit dem vorliegenden Entscheid braucht über das Gesuch um aufschiebende Wirkung nicht mehr befunden zu werden.

Kosten sind keine zu erheben (Art. 66 Abs. 4 BGG). Die Eidgenossenschaft (Bundesamt für Justiz) hat der privaten Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung zu bezahlen (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).

*NZZ, 19. April 2012, S. 13*

## **Allzu dicke Dossiers werden weitergereicht**

### ***Das Bundesgericht hat für Entsiegelungen eigenmächtig eine zusätzliche Instanz geschaffen***

**In sehr komplexen Fällen weigert sich das Bundesgericht künftig trotz unmissverständlich klarer gesetzlicher Regelung, als zweite Instanz über die Entsiegelung beschlagnahmter Unterlagen zu urteilen.**

Will ein Staatsanwalt Unterlagen beschlagnahmen, die möglicherweise dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, muss er sie auf Verlangen des Inhabers versiegeln. Danach entscheidet ein Gericht darüber, welche Informationen dem Ankläger zustehen und welche nicht. Dieser Entscheid über die sogenannte Entsiegelung kann nun aber künftig nicht mehr immer direkt beim Bundesgericht angefochten werden, wie das im Gesetz vorgesehen ist. In sehr komplexen Fällen weigert sich das höchste Gericht nämlich, die ihm übertragene Aufgabe an die Hand zu nehmen, und übergibt das für zu schwer oder zu schwierig befundene Dossier eigenmächtig einer vom Gesetzgeber nicht vorgesehenen zweiten kantonalen Instanz. Das geht aus einem neuen Urteil hervor, das trotz seiner enormen Tragweite in der amtlichen Sammlung der Leitentscheide (BGE) veröffentlicht werden soll.

Grundsätzlich steht der Beschwerdeweg ans Bundesgericht tatsächlich erst offen, nachdem ein erstinstanzlicher Entscheid von einer kantonalen Oberinstanz überprüft worden ist. Ausgenommen sind allerdings gemäss einer vor zwei Jahren ins Gesetz eingefügten Bestimmung aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung «die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung ein Zwangsmassnahmengericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet» (Art. 80 Abs. 2 Bundesgerichtsgesetz).

Dass das auf Entsiegelungsentscheide zutrifft, anerkennt das Bundesgericht, und es will sich im Normalfall dem Willen des Gesetzgebers auch durchaus unterziehen. In extrem komplexen Fällen allerdings hebt das höchste Gericht nun den gesetzlichen Beschwerdeweg aus. Begründet wird das damit, dass man in Lausanne «nicht dafür ausgerüstet ist, solche Datenmengen rasch sichten und bearbeiten zu können». Damit drohe die Gefahr, dass der im Gesetz vorgesehene direkte Weiterzug ans Bundesgericht «zufolge der mangelnden Dotierung und Ausrüstung für solche Spezialfälle» das Verfahren verlängere statt beschleunige. Komplexe Dossiers werden nun künftig zuerst der kantonalenrekursinstanz

weitergeleitet und danach erst in dritter Runde gewissermassen vom Bundesgericht behandelt.

Das geschieht in der Hoffnung, dass sich aufgrund einer gewissen Filterwirkung der verlängerten Prozedur einige der umstrittenen Fragen gar nicht mehr stellen werden, wenn der Fall dann doch noch in Lausanne beurteilt wird. Hintergrund des Ganzen ist offensichtlich Angst vor moderner Technik: Im Verlaufe der mündlichen Beratung des Urteils war die Horrorvision heraufbeschworen worden, dass das höchste Gericht zusammen mit einem Heer von Informatikern wochenlang im Gerichtssaal elektronisch gespeicherte Informationen entschlüsseln und aufarbeiten müsste. Dass heute auch grösste Datenmengen entsprechend aufbereitet problemlos auf einem iPad durchgeblättert und dank Suchfunktionen und Bookmarks sogar leichter bewältigt werden können als früher auf Tonnen von Papier, hat sich innerhalb des Bundesgerichts anscheinend noch nicht herumgesprochen.

Innerhalb der für das Urteil verantwortlichen I. Öffentlichrechtlichen Abteilung hatte sich nur gerade der amtsjüngste Bundesrichter Francois, Chaix einer Anwendung des Gesetzes gegen seinen klaren Wortlaut widersetzt. Er hätte indes ebenfalls nicht eintreten und die Entsiegelung generell erst mit dem Strafurteil überprüfen wollen. Das würde sich wohl mit dem Buchstaben des Gesetzes vertragen, hätte sich aber vermutlich für das Anwaltsgeheimnis als verheerend erwiesen. Getragen wird das fragwürdige Verdikt aus Lausanne von den Richtern Jean Fonjallaz, Heinz Aemisegger, Thomas Merkli und Ivo Eusebio. Nicht mitgewirkt hat der ebenfalls zur Abteilung gehörende Niccolò Raselli.

Urteil 1B\_595/2011 vom 21.3.12.

## SORVEGLIANZA DELLE RELAZIONI BANCARIE SECONDO IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie

#### Art. 284 Principio

*Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l'imputato e una banca o un istituto analogo.*

- 1 La sorveglianza delle relazioni bancarie può essere ordinata per tutte le ipotesi di reato che rientrano nella categoria dei crimini o dei delitti (nel rispetto dei principi generali menzionati all'art. 197).
- 2 Per banca o altro istituto analogo si intendono, esclusivamente (Messaggio 1158), gli istituti o imprese definite dalla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0) e relative ordinanze. Informazioni relative ai rapporti con altri tipi di imprese (cui non si applica il segreto bancario ex art. 47 LBCR) non possono essere ottenute mediante le modalità di sorveglianza previste dall'art. 284 (Schmid, Handbuch, n. 1177, nota 556).
- 3 Di principio, la riservatezza delle relazioni di una persona con un istituto bancario, o altro istituto analogo ai sensi degli artt. 1, 1<sup>bis</sup> e 2 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, è protetta dall'art. 47 della citata legge. La riservatezza (o segreto bancario) non è opponibile all'autorità penale (DTF 119 IV 25), in particolare in presenza di ordini di perquisizione o di consegna (art. 244 e art. 265). Mediante tali ordini è possibile ottenere informazioni e documenti relativi a eventi già avvenuti. In determinati casi (presunto riciclaggio - Rapporto 186 -, ma anche ipotesi di reati che hanno comportato l'acquisizione di somme di denaro o altri valori - furto, rapina, estorsione, ecc.- che possono essere oggetto di deposito) può essere utile ottenere, in tempo reale, informazioni relative a circostanze che non si sono ancora concretizzate al momento in cui ci si pone il problema dell'ottenimento dell'informazione (futura o in corso di acquisizione: Messaggio 1157; *laufende Vorgänge*: Schmid, Handbuch, n. 1176).  
L'art. 284 istituisce una base legale chiara per rispondere a questo tipo di esigenze (e risponde anche agli obblighi imposti dalla Convenzione 8 novembre 1990 sul riciclaggio: RS 0.311.53; Messaggio 1157), evitando così il ricorso all'intimazione di ordini (di perquisizione o consegna) ripetuta nel tempo, a intervalli più o meno regolari.
- 4 Oggetto concreto della sorveglianza sono tutte le operazioni (e i documenti) riscontrabili in estratti di conti o depositi, giustificativi di operazioni, contratti, ma anche corrispondenza o altri eventi registrati quali i prelievi Bancomat (Messaggio 1158) che evidenziano una relazione tra l'imputato e una banca (e non necessariamente uno specifico conto bancario e neppure unicamente conti bancari intestati all'imputato; cfr. art. 285 cpv. 3 e 4).
- 5 La sorveglianza deve essere ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi, su richiesta

./.

del pubblico ministero che conduce le indagini), contrariamente a quanto avviene per tutte le altre sorveglianze menzionate nel Capitolo 8 (che prevedono ordine del pubblico ministero approvazione a posteriori da parte del giudice). La scelta legislativa è fondata sulla considerazione che i documenti possono essere ottenuti anche dopo (l'evento atteso) e, quindi, *di regola* non vi è particolare urgenza (Messaggio 1158).

Questa impostazione non considera che, in taluni casi (e come per gli altri tipi di sorveglianza), l'urgenza non riguarda sempre e solo l'acquisizione dell'informazione (e/o documento) a titolo probatorio, bensì altre eventuali operazioni d'inchiesta che solo la conoscenza dell'informazione permette di adottare con efficacia (per es. fermi di persone coinvolte, sequestri a cascata prima di eventuali prelievi, ecc.). Verificandosi un caso di manifesta urgenza il giudice preposto dovrà organizzarsi per decidere in tempi brevissimi (nulla impedisce, inoltre, al pubblico ministero di già segnalare all'istituto di credito la potenziale relazione tra determinati fondi e/o operazioni come provenienti da un reato: cfr. art 305<sup>bis</sup> CP, LRD - RS 955.0 - e Ordinanza I FINMA -RS 955.022).

#### Art. 285 Esecuzione

<sup>1</sup> *Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all'istituto analogo istruzioni concernenti:*

- a. le informazioni e i documenti da fornire;*
- b. i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.*

<sup>2</sup> *La banca e l'istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:*

- a. poterli rendere penalmente responsabili; oppure*
- b. poterli rendere civilmente responsabili allorquando l'interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.*

<sup>3</sup> *Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all'articolo 279 capoversi 1 e 2.*

<sup>4</sup> *Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393-397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.*

#### Cpv. 1

L'ordine (art. 80), così come la relativa richiesta del pubblico ministero, deve essere succintamente motivato (in analogia con quanto previsto all'art. 274 cpv. 1 lett. b. e cpv. 2. Inoltre, e obbligatoriamente, deve contenere indicazioni in relazione alle informazioni e documenti da fornire (lett. a.) e quanto deve essere messo in atto a tutela del segreto della sorveglianza (lett. b.).

Le indicazioni devono essere il più possibile precise e tener conto della specificità della situazione. Occorre evitare che l'istituto di credito sia confrontato con situazioni di dubbio (legittimo) rispettivamente che di fronte a richieste del cliente non sappia come comportarsi. È, inoltre, utile (quando non necessario) fornire un recapito (telefonico e telefax) per comunicazioni in tempo reale (di regola presso l'autorità inquirente che ha richiesto la sorveglianza).

- <sup>2</sup> Anche se non esplicitamente menzionato nella norma, l'ordine deve anche contenere indicazione circa la durata (proporzionalità; cfr. anche art. 285 cpv. 3 con particolare riferimento al rinvio all'art. 279 cpv. 1).

./.

**Cpv. 2**

- 3 Le eccezioni (per l'istituto di credito) all'obbligo di fornire informazioni a seguito di un ordine fondato sull'art. 284 sono le stesse previste all'art. 265 cpv. 2 lett. c., al cui commento si rinvia.

**Cpv. 3 e 4**

- 4 Come tutte le altre forme di sorveglianza segrete, anche quella bancaria deve essere oggetto di una comunicazione a posteriori, con la stessa tempistica e modalità di cui all'art. 279 cpv. 1. Le eccezioni all'obbligo di comunicare sono analoghe a quelle previste dall'art. art. 279 cpv. 2 (e la loro applicazione comporta il rispetto degli stessi criteri e della stessa procedura).
- 5 La cerchia dei destinatari della comunicazione (cpv. 3), dalla quale si può ritenere escluso l'avente diritto economico degli averi in conto che figura sul formulario A, in quanto privo del *diritto di disporre* (cfr. M. Borghi, F. De Rossa, *Compendio di diritto dell'economia*, Lugano-Basilea 2007, n. 595), non è identica a quella degli aventi diritto di ricorso (ai sensi degli artt. 393 a 397). Quest'ultima comprende anche le persone le cui relazioni (in senso generale e non nel senso di conto bancario) con la banca sono state oggetto della sorveglianza (cfr. per analogia art. 279 cpv. 1 e 3). Si tratta, ovviamente, *in primis* dell'imputato; altre persone non possono essere escluse a priori, dipende dal contenuto delle informazioni ricevute.
- 6 La comunicazione (a misura cessata) è di competenza del pubblico ministero (art. 279 cpv. 1). L'istituto di credito non solo è sgravato da questo *spiacevole obbligo* (Rapporto 187) che gli potrebbe derivare dal rapporto contrattuale, ma non deve proprio procedere a comunicazioni: in caso contrario sarebbe vanificata la competenza del pubblico ministero di valutare il momento più opportuno, rispettivamente far valere l'esistenza di motivi per tralasciarla (con il consenso del giudice: cfr. rinvio all'art. 279 cpv. 2).

**Nota**

- 7 Anche per questo tipo di sorveglianza, per tutto quanto non esplicitamente regolamentato dagli artt. 284 e 285, sono applicabili per analogia gli artt. 269-279.

Da: Paolo Bernasconi, Maria Galliani, Luca Marcellini, Edy Meli, Mauro Mini, John Nosedà, Codice Svizzero di Procedura Penale (CPP), Commentario, Dike Verlag, 2010, St. Gallen